

Ottobre 2017

news

sommario

SCADENZE

SCADENZARIO NOVEMBRE 2017	3
---------------------------------	---

FINANZIAMENTI E OPPORTUNITA'

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	9
BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE NUOVE IMPRESE	10
BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI A PREVALENTE PARTECIPAZIONE FEMMINILE.....	11
BANDO PER "CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - 2° EDIZIONE".....	12

FORMAZIONE

WEB E SOCIAL MEDIA PER LA CRESCITA DEL BUSINESS	13
CONTROLLO E GESTIONE DEGLI STOCK.....	14
SCADENZA RISORSE CONTO FORMAZIONE FONDIMPRESA.....	15

SICUREZZA AMBIENTE

INFORTUNI SUL LAVORO: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'INAIL DAL 12 OTTOBRE 2017	16
MODALITÀ DI INVIO TELEMATICO DEL REGISTRO DEI LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI	16
I PROSSIMI APPUNTAMENTI FORMATIVI DI NOVEMBRE.....	17

FISCALE

FATTURAZIONE ELETTRONICA 2019 E SPESOMETRO TRANSFRONTALIERO, PURE MENSILE.....	21
SONDAGGIO - DISAGI SPESOMETRO 2017 E FATTURAZIONE ELETTRONICA 2019 PER TUTTI, QUAL E' LA TUA OPINIONE?	25
LA RINUNCIA DEL TFM TASSA L'AMMINISTRATORE SOCIO	25
AUTOTRASPORTATORI: ISTANZA ENTRO IL 31/10/2017 PER IL CREDITO D'IMPOSTA SUI CONSUMI DI GASOLIO III TRIMESTRE 2017	27
INVIO DATI SPESOMETRO UNA BARAONDA	33

ESTERO

VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017	35
I MODELLI INTRASTAT CAMBIANO ANCORA: ORA TOCCA ALLE SOGLIE	36
DAZIO ANTIDUMPING ALL'IMPORT IN UE DI PRODOTTI LAMINATI PIATTI ORIGINARI DEL BRASILE, IRAN, RUSSIA, UCRAINA.....	37
FRANCIA: LE VENDITE SU INTERNET CONTINUANO A CRESCERE.....	38
SOPPRESSIONE DEI DAZI ALL'IMPORTAZIONE IN BRASILE PER BENI STRUMENTALI E ITC	39

SCADENZE

SCADENZARIO NOVEMBRE 2017

SCADENZA	COSA	CHI	COME DOVE	NOTE
mercoledì 1/11/17	VERSAMENTO ACCONTI IRPEF/IRES/IRAP. Decorrenza del periodo utile per effettuare l'autotassazione in acconto dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP (unica soluzione o seconda rata).	Tutti i contribuenti	Banca, posta o concessionario a mezzo del modello F24.	Codici tributo: IRES 2002; IRPEF 4034; IRAP 3813.
mercoledì 15/11/17	CORRISPETTIVI TELEMATICI. Invio telematico dei corrispettivi giornalieri riferiti al mese precedente.	Aziende della grande distribuzione	Presentazione telematica diretta o tramite intermediario abilitato.	Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12/03/2009.
mercoledì 15/11/17	FATTURAZIONE DIFFERITA. Termine per l'emissione delle fatture differite relative alle cessioni di beni effettuate nel mese precedente con emissione di DDT o alle prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente individuabili mediante idonea documentazione.	Contribuenti I.V.A.	Annotazione nel registro I.V.A. delle vendite.	Considerare le fatture nella liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione dell'operazione.
mercoledì 15/11/17	<p>RAVVEDIMENTO OMESSI VERSAMENTI. RAVVEDIMENTO OMESSI VERSAMENTI. Termine per la regolarizzazione, con applicazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 1,5%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute che dovevano essere effettuati entro il 16 del mese di ottobre.</p> <p>Nb.: Si evidenzia che dal 2016 le sanzioni sono ridotte/dimezzate se la regolarizzazione avviene entro i 90 giorni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sanzione del 0,1% giornaliero per ritardi brevi fino a 14 giorni; • sanzione del 1,5% per ritardi dal 15° al 30° giorno; • sanzione ridotta del 1,67% per la regolarizzazione entro i 90 giorni dalla scadenza. 	Contribuenti con omessi versamenti	Versamento con Mod. F24 dei tributi, degli interessi e delle sanzioni.	<p>Cod. tributo sanzioni: 8904 (IVA); 8906 (ritenute); 8902 (addiz. Reg.le); 8926 (addiz. Com.le); 8918 (Ires); 8907 (Irap); 8918 (Ires). Gli interessi legali relativi al ravvedimento vanno versati con specifici codici tributo: 1991 (Interessi - IVA); 1994 (interessi - Add.le Reg.le); 1998 (interessi -Add.le Com.le); 1990,(interessi - IRES); 1989 (Interessi - IRPEF); 1992 (Interessi - Imposte sostitutive); 1993 (interessi IRAP). Si precisa che gli interessi legali relativi al ravvedimento di ritenute continuano ad essere sommati al codice tributo (RM. n.109/E del 22/5/2007 - RM. n.368/E del 12/12/2007). Per approfondimenti:</p> <p>http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=category&id=206&Itemid=246</p>

SCADENZA	COSA	CHI	COME DOVE	NOTE
giovedì 16/11/17	INPS DIPENDENTI. Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali calcolati sulle retribuzioni del mese precedente.	Datori di lavoro	Con Modello F24.	
giovedì 16/11/17	INPS COLLABORATORI. Versamento all'Inps del contributo alla Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, amministratori) e degli associati in partecipazione.	Committenti di lavoro parasubordinato	Con Modello F24.	Si ricorda che dal 1° gennaio 2016, in base all'art. 52 D. Lgs. 81/2015 (Jobs Act) è abrogata la disciplina del lavoro a progetto, ossia degli artt. da 61 a 69-bis del D.Lgs. 276/2003.
giovedì 16/11/17	INAIL - RATEIZZAZIONE. Versamento della 4^ rata.	Datori di lavoro e committenti di lavoro parasubordinato che hanno optato per la rateizzazione del premio Inail (autoliquid. 2016/17).	Il pagamento del premio va effettuato con il Modello F24, indicandolo nell'apposita Sezione Inail.	Il coefficiente per il calcolo della rata è 0,00411370 .
giovedì 16/11/17	LIQUIDAZIONE IVA. Determinazione della differenza a debito o a credito relativa al mese precedente.	Contribuenti mensili I.V.A.	Annotazione sul registro I.V.A. delle vendite o su quello dei corrispettivi.	Nonostante la semplificazione operata dal DPR 435/01, si ritiene opportuno annotare comunque le liquidazioni nei registri.
giovedì 16/11/17	LIQUIDAZIONE IVA. Determinazione della differenza a debito o a credito relativa al trimestre precedente.	Contribuenti trimestrali I.V.A.	Annotazione sul registro I.V.A. delle vendite o su quello dei corrispettivi.	Nonostante la semplificazione operata dal DPR 435/01, si ritiene opportuno annotare comunque le liquidazioni nei registri.
giovedì 16/11/17	VERSAMENTO I.V.A. risultante dalla liquidazione periodica del mese precedente. Minimo € 25,83.	Contribuenti I.V.A. mensili	Con Modello F24.	Codice tributo 6010. In caso di compensazione, il mod. F24 va presentato anche se con saldo a zero.
giovedì 16/11/17	VERSAMENTO I.V.A. risultante dalla liquidazione periodica del trimestre precedente. Minimo € 25,83.	Contribuenti I.V.A. trimestrali	Con Modello F24.	Codice tributo 6033; per I.V.A. da subfornitura codice 6726. Per la compensazione il mod. F24 va presentato anche se con saldo a zero.
giovedì 16/11/17	RITENUTE REDDITI CAPITALE. Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale corrisposti nel mese precedente.	Tutti i sostituti d'imposta	Mod. F24. Possibile la compensazione.	Codici tributo: 1025; 1030; 1031; 1032; 1035; 1243. N.B. Dal 10/01/2008 indicare anche il mese di riferimento "00MM" (R.M. 395/E/2007).

SCADENZA	COSA	CHI	COME DOVE	NOTE
giovedì 16/11/17	RITENUTE REDDITI LAVORO. Versamento delle ritenute Irpef su compensi di lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese precedente.	Datori di lavoro e committenti di lavoro autonomo	Con Modello F24.	Codici tributo: 1001 retribuzioni inclusi redditi assimilati (compresi collaboratori), 1002 arretrati, 1012 Tfr, 1040 provvigioni e lavoro autonomo. N.B. Dal 10/01/2008 indicare anche il mese di riferimento "00MM" (R.M. 395/E/2007) - dal 01/01/2017 sono stati soppressi codici tributo e confluiti in altri codici tributo (RM.13/E/2017).
giovedì 16/11/17	RITENUTE SU ADDIZIONALI. Versamento delle rate di addizionale regionale e comunale all'Irpef (saldo e acconto).	Datori di lavoro	Con Modello F24.	Codici: 3802 per l'addizionale regionale; 3848 per l'addizionale comunale a saldo; 3847 per l'addizionale comunale in acconto. Va indicato anche il mese di riferimento (00MM). Per l'addizionale regionale va indicato anche il codice regione e per quella comunale il codice catastale del comune. Rif. R.M. n. 368/E/07 e R.M. n. 395/E/07.
giovedì 16/11/17	VERSAMENTI RATEIZZATI. Versamento rateale delle imposte scaturenti da dichiarazioni mod. REDDITI2017, IRAP2017 e IVA2017.	Contribuenti titolari di partita IVA (persone fisiche o società)	Modello F24	Contribuenti che hanno scelto la rateizzazione.
lunedì 20/11/17	CONAI. Presentazione della dichiarazione mensile di ottobre 2017.	Soggetti iscritti al Conai	Invio telematico.	Per ulteriori informazioni contattare l'area Sicurezza e Ambiente dell'Associazione Tel. 0444-232210.
lunedì 20/11/17	ENASARCO AGENTI. Versamento dei contributi dovuti all'Enasarco relativi alle provvigioni maturate nel trimestre luglio-settembre 2017.	Committenti di rapporti di agenzia	Compilazione via web della distinta di versamento e pagamento tramite addebito automatico su c/c bancario (RID) o tramite MAV bancario.	Per accedere alla funzione di compilazione della distinta e versamento via web, è obbligatoria la registrazione al sito e la abilitazione ai servizi riservati.
lunedì 20/11/17	QUOTA ASSOCIATIVA APINDUSTRIA. Versamento della quota associativa del mese precedente.	Associati APINDUSTRIA	A mezzo bonifico, assegno bancario o conto corrente postale.	

SCADENZA	COSA	CHI	COME DOVE	NOTE
lunedì 27/11/17	INTRASTAT. Presentazione degli elenchi mensili relativi al mese di ottobre	Aziende che presentano i modelli INTRASTAT con cadenza mensile	Utilizzo del Servizio Telematico Doganale o Entratel.	Elenco per le operazioni effettuate (cessioni di beni e prestazioni di servizi) diverse da quelle previste negli articoli 7-quater e 7-quinqües del D.P.R. n. 633/1972. Elenco per le operazioni acquisite (acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972).
giovedì 30/11/17	UNIEMENS. Trasmissione telematica delle informazioni relative ai flussi contributivi e retributivi relativi al mese di OTTOBRE 2017.	Datori di lavoro di lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica, ovvero tenuti alla compilazione della parte della sezione "dati previdenziali ed assistenziali Inps" della CU; committenti di lavoro parasubordinato, relativamente ai lavoratori iscritti alla gestione separata; associanti in partecipazione, per gli associati che prestano esclusivamente attività lavorativa.	Mediante trasmissione telematica e procedura informatica denominata "UniEmens". La trasmissione può essere effettuata direttamente o mediante intermediari abilitati.	Per l'abilitazione diretta occorre compilare apposito modulo da presentare alla competente sede Inps che rilascerà un codice di accesso ad eccezione di coloro che già lo possiedono per l'invio delle denunce mensili DM10/2 e/o EMENS.
giovedì 30/11/17	DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI EQUITALIA. Versamento della terza rata delle somme dovute.	Soggetti interessati	Bollettini precompilati oppure direttamente allo sportello dell'agente della riscossione in contanti. Domiciliazione bancaria se richiesta.	In caso di rateazione sono dovuti gli interessi nella misura del 4,5% annuo, decorrenti dall'1.8.2017.
giovedì 30/11/17	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI. Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1.11.2017. L'imposta è dovuta per la prima annualità, per ciascuna delle annualità successive, per le proroghe di contratti.	Titolari di contratti di locazione (escluso cedolare secca persone fisiche)	Modello F24 elide.	

SCADENZA	COSA	CHI	COME DOVE	NOTE
giovedì 30/11/17	COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA. Trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ai mesi Luglio - Agosto - Settembre per soggetti mensili; ▪ al secondo trimestre per i soggetti trimestrali. 	Contribuenti I.V.A. mensili e trimestrali	Telematicamente direttamente (tramite Fisconline o Entratel) o a mezzo intermediari abilitati (Entratel). Utilizzando il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA" approvato con Prov. del 27/3/2017.	Per approfondimenti si rinvia al materiale disponibile sul sito www.apindustria.vi.it > fiscale > contabilità ed Iva > comunicazione liquidazioni iva periodiche. http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6119:comunicazione-liquidazioni-iva-periodiche-dal-2017&catid=198&Itemid=246
giovedì 30/11/17	SCHEDA CARBURANTE. Rilevazione dei km complessivi percorsi dal veicolo. L'importo va annotato nella scheda carburanti propria di ogni veicolo (I soggetti che tengono la scheda carburanti con cadenza trimestrale, effettuano la rilevazione ogni fine trimestre).	Contribuenti I.V.A.	La registrazione della scheda è obbligatoria prima dell'effettuazione della liquidazione periodica del mese nel quale si esercita la detrazione dell'I.V.A.	Le schede carburanti con I.V.A. indetraibile possono non essere registrate ai fini I.V.A. bensì direttamente annotate a libro giornale. Gli associati possono scaricare gratuitamente dal ns. sito, www.apindustria.vi.it > fiscale > modulistica, un modello di scheda carburante liberamente utilizzabile. http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=483:scheda-carburanti&catid=208&Itemid=162
giovedì 30/11/17	ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI. Versamento della prima rata, pari al 60%, dell'imposta sostitutiva dovuta per le assegnazioni o cessioni di beni ai soci o la trasformazione in società semplice, avvenuta entro il 30/9/2017 (ex art. 1 co. 115-120 Legge 208/2015 - art. 1 co. 565 legge 232/2016).	Contribuenti interessati	Con Modello F24. Possibile la compensazione.	
giovedì 30/11/17	ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE. Versamento della prima rata, pari al 60%, dell'imposta sostitutiva dovuta per l'estromissione dell'immobile strumentale posseduto al 31/10/2016 avvenuta entro il 31/5/2017 (ex art. 1, comma 121, Legge n. 208/2015 - art. 1, comma 566, Legge n. 232/2016).	Imprese individuali	Modello F24	

SCADENZA	COSA	CHI	COME DOVE	NOTE
giovedì 30/11/17	730 DIPENDENTI. Termine per effettuare la trattenuta in busta-paga della seconda o unica rata di acconto Irpef 2017 (l'importo sarà versato all'Erario entro il 16 dicembre).	Datori di lavoro con dipendenti che hanno usufruito dell'assistenza fiscale, diretta o tramite Caaf	Le trattenute vanno eseguite sulle retribuzioni corrisposte entro il mese di novembre. In caso di incapacienza, il debito residuo va trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, applicando l'interesse dello 0,40% mensile.	Se al termine del periodo d'imposta il sostituto non ha potuto trattenere l'intero importo dovuto, la parte residua ed i relativi interessi vanno versati nel mese di gennaio a cura del dipendente con modello F24 da presentarsi in banca o posta.
giovedì 30/11/17	VERSAMENTO ACCONTI IRPEF/IRES/IRAP. Termine per il versamento acconto IRPEF, IRES e IRAP (unica soluzione o seconda rata). Per le società di capitali con esercizio a cavallo d'anno la scadenza è l'undicesimo mese dell'esercizio.	Tutti i contribuenti	Banca o posta o concessionario a mezzo del modello F24.	Codici tributo: IRES: 2002; IRPEF: 4034; IRAP: 3813.
giovedì 30/11/17	VERSAMENTO ACCONTO CEDOLARE. Termine per il versamento dell'unica o seconda rata dell'acconto per la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi per l'anno 2017.	Persone fisiche che applicano la cedolare secca per il 2016	Con Modello F24.	Per maggiori informazioni si rinvia all'articolo della sezione fiscale del Notiziario Apindustria n.6/2011ed alla CAe n. 26/E/2011.
giovedì 30/11/17	VERSAMENTI RATEIZZATI. Versamento rata delle imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi.	Contribuenti non titolari di partita IVA (persone fisiche)	Modello F24	Contribuenti che hanno scelto la rateizzazione.

Promemoria: scadenze con data variabile

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
Entro 7 giorni dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale o, in caso di mancato accordo, dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIGS/CDS. Termine per la domanda di concessione.	Datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) o a Contratti di Solidarietà (CdS)	In unica soluzione, contestualmente: - Al Ministero del Lavoro - Alle Direzioni Territoriali del Lavoro territorialmente competenti.	Il nuovo termine si applica alle sospensioni o riduzioni di orario, verificate a partire dal 24 settembre 2015 (D.lgs. n. 148/2015 del 23 settembre 2015).
Entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (entro la fine del mese successivo per sospensioni dovute ad eventi atmosferici)	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIGO. Termine per la domanda di concessione.	Datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo)	In via telematica all'Inps territorialmente competente, indicando: - causa della sospensione o riduzione - presumibile durata - nominativi dei lavoratori interessati - ore richieste.	Il nuovo termine si applica alle sospensioni o riduzioni di orario, verificate a partire dal 24 settembre 2015 (D.lgs. n. 148/2015 del 23 settembre 2015).

Notizia 20171023MCR1

FINANZIAMENTI E OPPORTUNITÀ**BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE****Oggetto**

Incentivare le imprese alla riduzione dei consumi tramite il monitoraggio continuo dei flussi energetici e l'elaborazione delle buone prassi aziendali, l'installazione di impianti ad alta efficienza, di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici nei processi produttivi, nonché l'utilizzo di energia recuperata dai cicli produttivi, l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, la cogenerazione industriale, gli interventi di efficientamento energetico di immobili produttivi e la realizzazione di audit energetici. □

Destinatari

Micro e Piccole Medie Imprese iscritte come "Attive" in camera di commercio da più di 12 mesi alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda. L'unità operativa (o le unità operative) dove si effettua l'intervento devono avere sede in Veneto. L'azienda deve avere codice ATECO primario e/o secondario rientrante nell'elenco disponibile al seguente link:

<https://bandi.regione.veneto.it/Public/Download?idAllegato=7189>

Alla data della presentazione della domanda l'azienda dovrà avere già effettuato una adeguata diagnosi energetica.

Interventi ammissibili

i progetti coerenti con il Piano Energetico Regionale finalizzati al contenimento della spesa energetica, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti e alla valorizzazione delle fonti rinnovabili secondo le opportunità di risparmio energetico individuate e quantificate dalla diagnosi energetica

SPESE AMMISSIBILI

1. fornitura e installazione di nuovi impianti produttivi e/o macchinari ad alta efficienza energetica e/o di hardware nonché interventi che mirano all'efficientamento energetico degli impianti produttivi e/o dei macchinari già esistenti; □
2. fornitura e installazione di software necessari al funzionamento degli impianti produttivi e/o dei macchinari e/o dell'hardware di cui al punto precedente. Tali spese sono ammesse nel limite massimo dell'importo delle spese di cui al punto 1.
3. opere murarie e impianti strettamente necessari all'efficientamento energetico negli edifici delle unità operative oggetto dell'intervento o ad esclusivo asservimento degli impianti produttivi e/o dei macchinari oggetto del programma di investimento, comprese le relative spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, nel limite del 70% del totale dei costi ammissibili a contributo. Rientrano in questo punto le spese per fornitura ed installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (es. solare fotovoltaico, solare termico, biomassa) e di impianti di cogenerazione.
4. spese tecniche per le diagnosi energetiche ante e post intervento nel limite massimo di euro 5.000,00 ciascuna. Tali spese non sono ammissibili se sostenute dalle PMI energivore; □
5. spese per il rilascio delle certificazioni di gestione ambientale o energetica conformi EMAS e alle norme ISO 50001 e EN ISO 14001 nel limite massimo di euro 10.000,00;
6. la spesa sostenuta per le garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari, purché relative alla fidejussione richiesta per l'erogazione di anticipi del contributo concesso.

Tipo di contributo

Contributo a fondo perduto pari al 30% della spesa rendicontata ammissibile. L'importo del contributo è compreso tra euro 24.000 (a fronte di spese ammesse e rendicontate di euro 80.000) e 150.000 (spese di euro 500.000) .

Scadenza

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del giorno **2 novembre 2017**, fino alle ore 18.00.00 del **9 gennaio 2018**

Modalità di presentazione

Esclusivamente tramite portale della Regione Veneto.

Il bando è integralmente consultabile al seguente link:

<https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=1908&fromPage=Elenco&high>

Notizia 20171024MM01

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE NUOVE IMPRESE

Oggetto

Sostenere l'avvio, insediamento e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali in grado di promuovere ricambio e diversificazione nel sistema produttivo, oltre a generare nuove opportunità occupazionali.

Destinatari

Micro e Piccole Medie Imprese loro Consorzi, regolarmente iscritta al Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio, **da non più di 12 mesi alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda**. Ai fini dell'individuazione della data di iscrizione, farà fede la data risultante dalla visura camerale; PMI e loro Consorzi, esercitare un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario nei settori indicati nell'Allegato C. (<https://bandi.regione.veneto.it/Public/Download?idAllegato=7111>)

Non sono ammissibili:

- le imprese controllate da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione;
- le imprese controllate da soci controllanti imprese che, alla data di presentazione della domanda, svolgano un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione, negli stessi locali nei quali è prevista la realizzazione dell'intervento;

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni materiali e immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie:

- a) macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature ed arredi **nuovi di fabbrica**;
- b) spese di progettazione, direzioni lavori e collaudo connesse alle opere edili/murarie di cui alla lettera f);
- c) spese notarili di costituzione della società o dell'associazione di professionisti;
- d) mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, ad esclusivo uso aziendale, con l'esclusione delle autovetture;
- e) consulenze specialistiche finalizzate all'accompagnamento/tutoraggio del beneficiario nella fase di realizzazione del progetto imprenditoriale ammesso all'agevolazione;
- f) opere edili/murarie e di impiantistica;
- g) programmi informatici.

le spese devono essere:

- a) sostenute esclusivamente dal beneficiario, pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo. In caso di società e loro consorzi saranno riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, consorzio con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati;

- b) sostenute e pagate interamente: dalle PMI e loro Consorzi a partire dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese. A tal fine, farà fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali ed il relativo pagamento;
- c) strettamente funzionali e necessarie all'attività d'impresa proposta;
- d) **sostenute e pagate interamente entro il 14 settembre 2018**. Non sono consentite proroghe a detto termine;
- e) riferite a beni e servizi acquistati a condizioni di mercato da terzi.

Non sono ammissibili i progetti portati materialmente a termine o completamente attuati prima della presentazione della domanda di partecipazione.

Tipo di contributo

Contributo a fondo perduto pari al 50% della spesa rendicontata ammissibile. L'importo del contributo è compreso tra euro 10.000 (a fronte di spese ammesse e rendicontate di euro 20.000) e 75.000 (spese di euro 150.000).

Scadenza

Le credenziali per l'accesso alla procedura telematica possono essere richieste dal giorno lunedì 16 ottobre 2017 alle ore 10.00. Da tale data è attiva anche la fase di compilazione della domanda.

La domanda potrà quindi essere presentata a partire dalle ore 10.00 del giorno lunedì 30 ottobre 2017, fino alle ore 18.00 del giorno lunedì 16 novembre 2017.

Modalità di presentazione

esclusivamente tramite portale della Regione Veneto.

Il bando è integralmente consultabile al seguente link:

<https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=1885&fromPage=Elenco&high=>

Notizia 20171024MM01

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI A PREVALENTE PARTECIPAZIONE FEMMINILE

Oggetto

Promuovere e sostenere le piccole e medie imprese (PMI) a prevalente partecipazione femminile nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dei servizi

Destinatari

Micro, piccole e medie imprese (PMI) già costituite al momento della presentazione della domanda che rientrano in una delle seguenti tipologie:

- Ditte Individuali in cui il titolare sia una donna italiana residente nel Veneto da almeno due anni;
- le società di persone e di capitali, anche di tipo cooperativo, i cui soci ed organi di amministrazione siano costituiti per almeno due terzi da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale sia per almeno il 51% di proprietà di donne.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese (al netto di IVA e di altre imposte e tasse), già sostenute alla data di presentazione della domanda di agevolazione, relative a:

- a) opere edili/murarie e di impiantistica (sono ammesse nel limite max del 10% della sommatoria delle voci di spesa);
- b) impianti produttivi, macchinari, attrezzature, hardware e acquisto di arredi nuovi di fabbrica;
- c) acquisto di mezzi di trasporto ad uso interno ed esterno, ad esclusivo uso aziendale, con l'esclusione delle autovetture (sono ammesse nel limite max di 20 mila €);
- d) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo connesse alle opere edili murarie (sono ammesse nel limite max di 3 mila €);
- e) acquisto di programmi informatici (sono ammesse nel limite max del 10% della sommatoria delle voci di spesa).

Le spese per la realizzazione dei progetti dovranno essere sostenute e pagate interamente dalle PMI a partire dal 1 gennaio 2017 ed entro la data di presentazione della domanda.

Tipo di contributo

Contributo a fondo perduto pari al 30% della spesa rendicontata ammissibile. L'importo massimo del contributo non può superare i 45.000,00 euro.

Scadenza

Le domande potranno essere presentate a partire dalle 10.00 del giorno 6 novembre 2017, fino alle ore 18.00 del 16 novembre 2017.

La valutazione delle domande verrà effettuata in ordine cronologico di arrivo.

Modalità di presentazione

Tramite PEC

Il bando è integralmente consultabile al seguente link:

<https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=1749&fromPage=Elenco&high=>

BANDO PER "CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - 2° EDIZIONE"

Oggetto

Contributo della CCIAA di Vicenza per le aziende che inseriranno nell'impresa uno o al massimo due studenti in percorsi di alternanza scuola-lavoro nell'anno scolastico 2017-2018.

Destinatari

Micro piccole e medie imprese (PMI, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE), che all'atto della presentazione della domanda e dell'erogazione del contributo siano in possesso dei requisiti richiesti.

Spese ammissibili

Spese per le attività svolte dal personale interno, individuato quale tutor aziendale di studenti inseriti in percorsi di alternanza scuola-lavoro. Sono ammesse le spese per l'attività realizzata dal tutor aziendale interno o esterno all'impresa per la progettazione del percorso, svolta assieme al tutor scolastico, per l'affiancamento in azienda (tutor interno), per la valutazione del percorso svolto da uno o al massimo due studenti.

Eventuali spese di:

- 1) aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- 2) assicurazione INAIL;
- 3) assicurazione copertura responsabilità civile;
- 4) per spese mediche.

Entità del contributo

Contributo a fondo perduto, nella misura del 50% delle spese ammesse.

Il contributo minimo previsto è di € 380 e massimo di € 600, erogabile per ciascuna impresa richiedente e per ciascun studente ospitato, a fronte di almeno 20 ore di tutoraggio effettivo. Nel caso l'impresa ospiti due studenti il contributo minimo previsto è di € 760 (con almeno 20 ore di tutoraggio effettivo per studente) e massimo di € 1.200. Nel caso di inserimento di studenti diversamente abili sarà riconosciuto un ulteriore importo di € 150 una tantum.

Presentazione domande:

Dalle ore 8:00 del 20 settembre 2017 alle ore 21:00 del 5 dicembre 2017

Modalità di presentazione

Obbligo di presentazione TELEMATICA della domanda attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese" all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - servizi e.gov

Il bando è integralmente consultabile al seguente link:

https://www.vi.camcom.it/a_177_IT_799_2.php?id=102

Per informazioni: Marta Maltauro - m.maltauro@apindustria.vi.it - 0444.232.235

FORMAZIONE

WEB E SOCIAL MEDIA PER LA CRESCITA DEL BUSINESS**29 NOVEMBRE 2017 DALLE 9.00 ALLE 13.00 E DALLE 14.00 ALLE 18.00****Destinatari:**

Microimprese e piccole e medie imprese di diversi settori, accomunate dal desiderio di sfruttare al meglio il mondo online per raggiungere gli obiettivi di marketing e commerciali prefissati.

Obiettivi:

Scopo del corso è imparare a sfruttare al meglio il web e i Social Media per raggiungere gli obiettivi di marketing/commerciali dell'azienda, coadiuvando l'attività offline oppure costruendo una presenza online con finalità parallele.

Contenuti:

Modulo 1: introduzione e glossario

- cos'è il Social Media Marketing? Come si colloca all'interno di una strategia web strutturata?
- B2B VS B2C, come e dove trovate il pubblico;
- vocabolario in breve: CMS, SEO, SEM, PPC, CRM, UGC, TDC, recruitment, engagement...

Modulo 2: i Social Network in teoria e in pratica

- dati sull'uso dei principali Social Network utilizzati in Italia e all'estero;
- Facebook (pagine, gruppi);
- LinkedIn (pagine, gruppi, campagne);
- Google+ (e altri prodotti Google come YouTube, pagine, gruppi, campagne)
- canali minori per il B2B, una visione d'insieme (Pinterest, Instagram...)

Modulo 3: la strategia

- cosa diciamo noi? Cosa dicono di noi? Cosa dice il pubblico riguardo a tutto il nostro settore? Cosa cerca?

Introduzione a Google Trends;

- cosa dicono i nostri competitor? Come lo dicono? Dove lo dicono? Parametri di valutazione, strumenti e obiettivi;
- come lo diciamo noi? Brand identity, obiettivi, canali, il piano editoriale, la moderazione e il monitoraggio dei risultati.

Relatore:

Dott.ssa Elena Erroi – Aree di competenza: marketing, comunicazione web multicanale, multilingua, multimediasaggio

Dove:

Centro Api Servizi Srl Galleria F. Crispi 45 – Vicenza

Quota di partecipazione (*)

Associati Apindustria: € 175,00 + IVA

Aziende non associate: € 210,00 + IVA

(*) Sconto 10% dal secondo partecipante in poi, appartenente ad una stessa azienda

Adesioni:

Per aderire è sufficiente compilare la seguente [Scheda di adesione](#)

(http://www.centroapiservizi.it/images/doc_lovison/Social_media.pdf) ed inviarla a l.lovison@apindustria.vi.it

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Formazione di Centro Api Servizi - Laura Lovison Tel. 0444.232.262 e-mail: l.lovison@apindustria.vi.it

CONTROLLO E GESTIONE DEGLI STOCK

6 DICEMBRE 2017 DALLE 9.00 ALLE 13.00 E DALLE 14.00 ALLE 18.00

Destinatari:

Responsabili della logistica, responsabili di magazzino, responsabili di produzione, responsabili di reparto.

Obiettivi:

Fare della gestione delle scorte un vantaggio competitivo ed utilizzare strumenti di base per una gestione dinamica ed economica dei magazzini, sia a supporto della produzione che delle vendite.

Contenuti:

- La determinazione del valore del magazzino.
- Analisi di Pareto sulle scorte.
- Codici da tenere, allocare o eliminare.
- Le coperture di magazzino.
- Le gestioni degli stock.
- Sistemi per abbassare le giacenze medie di alcuni prodotti.
- Determinazione dei punti di riordino.
- Analisi dei processi di stoccaggio.
- Organizzare le attività di magazzino.
- Implementazione del sistema a Kanban.
- Mantenere il controllo degli stock.
- Studio della movimentazione e calcolo dei costi di magazzino.
- I sistemi per fare il prelievo.
- Informatizzazione o "manualizzazione" del magazzino.
- Relazioni di partnership con il fornitore per la gestione del magazzino.

Relatore:

Ing. Loris Ugolini - Marco Redaelli & Associati Srl - Milano

Quote di partecipazione:

Associati Apindustria: € 175,00 + IVA

Aziende non associate: € 210,00 + IVA

Adesioni:

Per aderire è sufficiente compilare la seguente [Scheda di adesione](http://www.centroapiservizi.it/images/doc_lovison/Scheda_adesione_stock.pdf) (http://www.centroapiservizi.it/images/doc_lovison/Scheda_adesione_stock.pdf) ed inviarla a l.lovison@apindustria.vi.it oppure a mezzo fax allo 0444.960.835.

Dove:

Centro Api Servizi - Galleria F. Crispi 45 Vicenza

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio Formazione di Centro Api Servizi - Laura Lovison Tel. 0444.232.262 e-mail: l.lovison@apindustria.vi.it

SCADENZA RISORSE CONTO FORMAZIONE FONDIMPRESA

Si informa che ciascuna impresa aderente deve utilizzare le risorse affluite sul proprio Conto Formazione entro i due anni successivi a quello di accreditamento. Secondo quanto stabilito nell'Accordo interconfederale (art. 10 lett. a) e recepito nel Regolamento Fondimpresa (art. 6 lett. a), l'importo non utilizzato entro questo termine viene trasferito dal Conto Formazione aziendale al Conto di Sistema ("conto collettivo" con il quale si provvede al finanziamento degli Avvisi rivolti alla generalità delle aziende aderenti).

Entro il 31.12.2017 devono pertanto **essere interamente utilizzate le risorse affluite sul Conto Formazione aziendale fino al 31.12.2015 non ancora impiegate per il finanziamento dei piani formativi**. Per non perdere la disponibilità diretta di queste somme **l'Azienda deve quindi presentare, entro e non oltre il 31 dicembre 2017**, un piano formativo condiviso con un finanziamento del Conto Formazione almeno pari al loro ammontare. E' possibile visionare le risorse in scadenza entrando nel portale Fondimpresa con le credenziali aziendali.

La predetta scadenza non coinvolgerà le matricole che hanno presentato al Fondo richiesta di accorpamento delle risorse, in fase di istruttoria, per variazioni societarie (fusioni, cessione d'azienda o di ramo d'azienda, ecc.) o variazioni di codice fiscale e/o matricola (per cambio di sede, accentramento contributivo, cambio di natura giuridica). Tale esenzione si estenderà alle imprese aderenti interessate da variazioni di tipo societario e variazioni di codice fiscale e/o matricola che facciano pervenire tale domanda a Fondimpresa **entro e non oltre il 9 dicembre 2017**.

Per poter verificare la possibilità di presentare un piano aziendale o per fare una valutazione delle risorse sul proprio conto Formazione contattare il Servizio formazione di Centro Api Servizi - Laura Lovison Tel. 0444.232.262 e-mail: l.lovison@apindustria.vi.it

SICUREZZA AMBIENTE

INFORTUNI SUL LAVORO: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'INAIL DAL 12 OTTOBRE 2017

Si informa che da ieri 12 ottobre 2017 vige l'**obbligo di comunicazione all'INAIL degli infortuni sul lavoro che implicino anche solo un giorno di assenza dal lavoro** (escludendo quello in cui si è verificato l'evento).

Come è noto il termine di operatività dell'adempimento era stato rinviato al 12 ottobre 2017 dall'ultimo decreto Milleproroghe, che è intervenuto sul comma 1 bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 81/2008: lo slittamento si è reso necessario per consentire all'Inail di adeguare le procedure telematiche di raccolta dei dati statistici sugli incidenti, così come prevede il decreto ministeriale del 25 maggio 2016, che ha istituito il nuovo Sistema informatico nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (il cosiddetto SNIP).

Tale obbligo consiste nel trasmettere per via telematica all'Inail entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico gli infortuni che comportino una diagnosi della durata da 1 a 3 giorni, escluso quello in cui si verifica l'evento, per i quali non era previsto l'obbligo della denuncia di infortunio standard, prevista dall'articolo 53 del Dpr 1124/65. La comunicazione è dovuta a soli fini statistici per incidenti lievi, mentre resta l'obbligo di denuncia degli infortuni più gravi, che comportino un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni, escludendo anche in questo caso quello in cui avviene l'evento.

Ricordiamo che le sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente sono le seguenti:

- Art. 18, co. 1, lett. r), per gli infortuni superiori ai tre giorni: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)] esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 [Art. 55, co. 6)];
- Art. 18, co. 1, lett. r), per gli infortuni superiori ad un giorno: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro [Art. 55, co. 5 lett. h).

Notizia 20171017FC01

MODALITÀ DI INVIO TELEMATICO DEL REGISTRO DEI LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI

L'Inail rende disponibile a partire dal 12 ottobre 2017 un nuovo servizio online per la trasmissione del "Registro di esposizione": lo potranno utilizzare i datori di lavoro titolari di Posizione assicurativa territoriale (Pat), a differenza degli altri datori di lavoro pubblici e privati che potranno inoltrare i dati afferenti al Registro di esposizione tramite Pec, tramite il modello presente sul sito Inail.

Con un unico inserimento telematico sarà possibile adempiere correttamente a quanto previsto dalla normativa vigente nei confronti di Inail e dell'organo di vigilanza.

Il Registro online sarà immediatamente accessibile ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali (inserendo le credenziali nell'area dei servizi online del portale Inail www.inail.it).

E' possibile anche la trasmissione via Pec del Registro da parte dei soggetti non titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat): il datore di lavoro interessato potrà procedere a un unico invio contestuale tramite posta certificata all'Istituto, all'indirizzo dmil@postacert.inail.it e all'indirizzo di posta certificata della Asl territorialmente competente.

I dati contenuti nei Registri di esposizione cartacei e quelli dei Registri di esposizione ricevuti tramite Pec saranno inseriti all'interno del precedente archivio informatico e resi disponibili nel Registro online entro il mese di marzo 2018.

I Medici Competenti, se abilitati dal datore di lavoro all'utilizzo del nuovo servizio, saranno in grado di inserire, modificare e visualizzare i dati ma non di effettuare la trasmissione del Registro che rimane in carico al datore di lavoro e i suoi delegati.

Notizia 20171024FC01

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E AMBIENTE **GLI APPUNTAMENTI FORMATIVI DI NOVEMBRE 2017**

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI **PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - D. LGS. 81/2008 -**



RELATORI: ISPETTORI DEGLI SPISAL DELLA PROVINCIA DI VICENZA E LIBERI PROFESSIONISTI

PER AZIENDE CON MENO DI 50 DIPENDENTI

DATA: 8 Novembre 2017

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Apindustria Alto Vicentino - Via Lago d'Orta, 1 - **SCHIO**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 90 + IVA; Aziende non associate: quote su richiesta

PER AZIENDE CON PIU' DI 50 DIPENDENTI

DATA: 8 e 15 Novembre 2017

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Apindustria Alto Vicentino - Via Lago d'Orta, 1 - **SCHIO**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 150 + IVA; Aziende non associate: quote su richiesta

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI E PREPOSTI

PARTE GENERALE (4 ORE) D.LGS. 81/2008 - ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011

DATA: 10 Novembre 2017

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Apindustria Alto Vicentino - Via Lago d'Orta, 1 - **SCHIO**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 55 + IVA per 1 partecipante; € 45 + IVA a testa a partire dal 2° partecipante in poi. Aziende non associate quote su richiesta.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DATORI DI LAVORO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011 - (ADERIRE ENTRO L'11/01/2017)

PER AZIENDE A BASSO RISCHIO: 6 ORE DI LEZIONE

DATA: 10 Novembre 2017

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30

SEDE: Centro Api Servizi Srl - Galleria F. Crispi, 45 - **VICENZA**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 100 + IVA; Aziende non associate quota su richiesta.

PER AZIENDE A MEDIO RISCHIO: 10 ORE DI LEZIONE

DATE E ORARIO: 10 e 17 Novembre 2017 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30 e 17 Novembre 2017 dalle 8.30 alle 11.30

SEDE: Centro Api Servizi Srl - Galleria F. Crispi, 45 - **VICENZA**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 160 + IVA; Aziende non associate quota su richiesta.

PER AZIENDE AD ALTO RISCHIO: 14 ORE DI LEZIONE

DATE E ORARIO: 10 e 17 Novembre 2017

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30 per un totale di 14 ore di lezione

SEDE: Centro Api Servizi Srl - Galleria F. Crispi, 45 - **VICENZA**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 210 + IVA; Aziende non associate quota su richiesta.

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E AMBIENTE **GLI APPUNTAMENTI FORMATIVI DI NOVEMBRE 2017**

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI E PREPOSTI - MODULO SPECIFICO RISCHIO BASSO (4 ORE) D.LGS. 81/2008 – ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011

DATA: 16 Novembre 2017

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Apindustria Alto Vicentino – Via Lago d’Orta, 1 – **SCHIO**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 55 + IVA per 1 partecipante; € 45 + IVA a testa a partire dal 2° partecipante in poi. Aziende non associate: quote su richiesta.

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI E PREPOSTI AZIENDE A RISCHIO ALTO (12 ORE) D.LGS. 81/2008 – ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011

DATE: 17, 22 e 29 Novembre 2017

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Apindustria Alto Vicentino – Via Lago d’Orta, 1 – **SCHIO**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 170 + IVA per 1 partecipante; € 145 + IVA a testa a partire dal 2° partecipante in poi. Aziende non associate: quote su richiesta.

IL NUOVO STANDARD INTERNAZIONALE UNI EN ISO 9001: 2015 COSA CAMBIA NELLA GESTIONE DELLA QUALITA' IN AZIENDA

DATE: 20, 27 Novembre, 5 e 12 Dicembre 2017

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: La sede del corso verrà scelta sulla base delle adesioni pervenute tra le seguenti nostre sedi disponibili: Vicenza – Schio e Bassano del Grappa (VI)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 370 + IVA per 1 partecipante; Aziende non associate quote su richiesta.

CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO – D. M. 10 MARZO 1998 -

BASSO RISCHIO D'INCENDIO

DATA: 23 Novembre 2017

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 - **VICENZA**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 90 + IVA; Aziende non associate quota su richiesta.

MEDIO RISCHIO D'INCENDIO con esercitazione pratica

DATE: 23 e 30 Novembre 2017

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 - **VICENZA**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 190 + IVA; Aziende non associate quota su richiesta.

IL PROGRAMMA DI OGNI SINGOLO CORSO E' DISPONIBILE NEL SITO

www.centroapiservizi.it PER INFO: ☎ 0444.232.244 – Roberta Fusciello

PER ADESIONI: ☎ 0444.960.835 - ✉ r.fusciello@apindustria.vi.it

FORMAZIONE PERSONALIZZATA IN AZIENDA:

IL CENTRO API SERVIZI SRL E' DISPONIBILE A SVOLGERE LA FORMAZIONE IN AMBITO SICUREZZA ANCHE PRESSO LA VOSTRA SEDE AZIENDALE - PER INFORMAZIONI E-MAIL ✉ r.fusciello@apindustria.vi.it

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E AMBIENTE GLI APPUNTAMENTI FORMATIVI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI (6 ORE)

D.LGS. 81/2008 – ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE, DELLA DURATA DI 6 ORE INDIRIZZATO A TUTTI I LAVORATORI E PER TUTTI I LIVELLI STABILITI DALL'ACCORDO STATO REGIONE ("RISCHIO BASSO: IMPIEGATI; RISCHIO ALTO: OPERARI E IMPIEGATI TECNICI")

SEDE SCHIO

DATA: 24 Novembre 2017

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30

SEDE: Apindustria Alto Vicentino – Via Lago d'Orta, 1 - **SCHIO**

SEDE VICENZA

DATA: 19 Dicembre 2017

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30

SEDE: Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 - **VICENZA**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 85 + IVA per 1 partecipante; € 75 + IVA a testa a partire dal 2° partecipante in poi. Aziende non associate: quote su richiesta.

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - D. Lgs. 81/2008 -



RELATORI: ISPETTORI DEGLI SPISAL DELLA PROVINCIA DI VICENZA E LIBERI PROFESSIONISTI

SEDE: VICENZA

PER AZIENDE CON MENO DI 50 DIPENDENTI

DATA: 6 Dicembre 2017

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 - **VICENZA**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 90 + IVA; Aziende non associate: quote su richiesta

PER AZIENDE CON PIU' DI 50 DIPENDENTI

DATE: 6 e 13 Dicembre 2017

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 - **VICENZA**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 150 + IVA; Aziende non associate: quote su richiesta

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO – D. M. 388/2003

GRUPPO B/C

DATA: 15 Dicembre 2017

DURATA: 4 ore

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30 **SEDE:** Apindustria Alto Vicentino – Via Lago d'Orta, 1 - **SCHIO**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 90 + IVA; Aziende non associate quote su richiesta.



AGGIORNAMENTO CON CADENZA TRIENNALE

GRUPPO A

DATA: 15 Dicembre 2017

DURATA: 6 ore

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30

SEDE: Apindustria Alto Vicentino – Via Lago d'Orta, 1 - **SCHIO**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 125 + IVA; Aziende non associate: quote su richiesta.

FATTURAZIONE ELETTRONICA 2019 E SPESOMETRO TRANSFRONTALIERO, PURE MENSILE

Fatturazione elettronica generalizzata per tutti, tranne i forfetari, dal 2019 e spesometro per le operazioni transfrontaliere, pure mensile. Questa una delle principali novità che porta in dote il DDL relativo alla manovra 2018.

Fra i vantaggi "premiati", vi sarà la precompilazione, da parte del fisco, delle liquidazioni Iva e della bozza delle dichiarazioni Iva e redditi. Trattasi di un inutile esercizio di puro stile giacché nessun conteggio precompilato potrà mai risultare corretto salva l'ipotesi (fantascientifica) che il legislatore "rottami" anche tutte le norme della legge Iva e del TUIR che prevedono limitazioni alla detraibilità e deducibilità dei costi. Fra i vantaggi premiati si concretizzerà invece, questo sì, la riduzione di due anni dei termini di accertamento con l'aumento, a tal fine, dagli attuali € 30 a € 500 della soglia di tolleranza nell'uso del contante (riscrittura art. 3 del D.Lgs 127/2015). Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni a coercizione generalizzata evaporerà, però, il rimborso Iva prioritario "incondizionato" (cioè anche senza gli ordinari requisiti) che, di fatto, rappresenta oggi l'unico beneficio significativo per i pochi pionieri che hanno spontaneamente già aderito dal 2017 alle misure del D.Lgs 127/2015.

Scenario 2019. Il Governo, mettendo mano al D.Lgs 127, vuole accelerare a tutti i costi sull'**introduzione generalizzata della fatturazione elettronica XML** (la stessa già obbligatoria verso la PA) e sulla soppressione del nuovo spesometro che, dopo le note vicende, pare destinato ad essere archiviato a fine 2018 (probabilmente, se saranno confermate le misure della risoluzione G. Sanga 7-01355 approvata il 18 ottobre, con un'unica scadenza annuale).

A fare da apripista della fatturazione elettronica, peraltro già da luglio 2018 saranno: a) le cessioni di carburanti per motori; b) le prestazioni di subappalti nel quadro di un contratto di appalto stipulato con una amministrazione pubblica.

Uno scenario, quello dal 2019, che, se sarà confermato, si presenterà "terrificante" agli occhi degli operatori che, oltre all'onere della fatturazione elettronica e alle 4 comunicazioni delle liquidazioni Iva trimestrali dovranno misurarsi anche con un **nuovo spesometro "transfrontaliero"** attraverso il quale gli operatori dovranno trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni che non hanno formato oggetto di formalità doganali, rispettivamente, effettuate nei confronti di ovvero effettuate da controparti non stabilite nel territorio dello Stato, salvo che per tali operazioni siano state emesse o ricevute (improbabili) fatture elettroniche secondo le modalità XML retro indicate. La trasmissione telematica andrà effettuata entro la (problematica) scadenza del giorno 5 del mese successivo.

Confimi Industria è contraria a misure che, in nome semplificazione, introducono invece nuove complicazioni **ritenendo che la semplificazione**, per poter essere considerata tale da tutti gli attori (e non solo unidirezionalmente dall'Amministrazione finanziaria), debba **passare per l'adesione spontanea e non coercitiva: se il vantaggio è effettivo, non c'è bisogno di imporlo.**

Nell'anticipare che, nell'audizione al citato DDL a cui parteciperà Confimi Industria il prossimo 30 ottobre, sarà manifestato il disappunto della Confederazione per tali misure, di seguito si riporta, per maggiori dettagli, la **nota 23/10/2017** della Confederazione a firma congiunta con l'Associazione Nazionale Commercialisti ANC.

Notizia 20171023FZ01

**Associazione
Nazionale
Commercialisti****confimiindustria**
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

Nota congiunta

FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 2019 E SPESOMETRO TRANSFRONTALIERO PURE MENSILE

Il Fisco sogna anche la precompilazione di Iva e redditi ma nel frattempo elimina la promessa di rimborso Iva prioritario incondizionato

Roma, 23/10/2017

Anche se con estremo ritardo rispetto a quanto ampiamente sostenuto da ormai un anno, potrebbe sembrare un positivo punto di arrivo che, finalmente, il “Fisco” consideri: (i) l’opportunità del ritorno dal 2018 allo spesometro annuale (semestrale secondo l’Agenzia); (ii) la riattivazione del documento riepilogativo delle fatture inferiori ad € 300; (iii) altre semplificazioni operative (per bollette d’importazione e anagrafiche); (iv) la sterilizzazione delle sanzioni per la prima campagna invii del 2017 (risoluzione parlamentare G. Sanga 7-01355 del 18 ottobre; Audizione Ae del 17 ottobre).

La nota vicenda sulle inefficienze del sistema di ricezione, ampiamente segnalate dalla stampa specializzata, parla da sé ma non va dimenticato che il prezzo (elevato) di tale disagio, ancora una volta, è stato ingiustamente sopportato dagli operatori (imprese e professionisti). Lascia perplessi perciò il tentativo di Sogei, nell’audizione del 4 ottobre scorso in Commissione Parlamentare di Vigilanza, di sminuire la portata della questione ostentando disguidi di ordinaria amministrazione prontamente rimossi. Non è andata così, lo sanno bene tutti gli operatori e pare quindi positivo che chi di dovere (Governo e Agenzia delle Entrate) stia valutando le necessarie contromisure dopo mesi di inerzia nonostante gli allarmi prontamente lanciati anche dalle scriventi associazioni.

Nessun rallegramento, però, perché molto amaramente, combattuti fra l’incredulità e lo scetticismo, dobbiamo constatare che dal 2019 si prospettano scenari ancor più preoccupanti rispetto alle già copiose complicazioni che i contribuenti hanno dovuto affrontare da inizio del 2017 in aggiunta a quelle del citato spesometro (non dimentichiamo, fra le altre, l’anticipazione della dichiarazione annuale Iva, le novità sulle dichiarazioni d’intento, il debutto della comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva, la riduzione delle soglie sull’obbligo del visto di conformità, l’allargamento – tutt’altro che stabilizzato – dello *split payment*, le novità sulla detrazione dell’Iva acquisti¹ che si abatterà – se non arriveranno auspicabili correttivi – sulle fatture di fine 2017 ricevute nel 2018).

Spesometro 2018

Per quanto riguarda il futuro prossimo della nuova comunicazione dati fatture di cui all’art. 21-bis del D.L. 78/2010 (spesometro) si corre ora il rischio di buttare il bambino con l’acqua sporca giacché si parla di ritornare all’introduzione ad uno spesometro “aggregato” (anziché analitico) con la certezza di creare ulteriori disagi e costi di aggiornamento (anche software) per gli operatori. Al netto dei gravi disagi citati e fermi restando gli aggiustamenti citati in premessa (a cui andrebbe aggiunta la necessità di implementare la trasparenza delle ricevute rilasciate dal sistema di trasmissione, come avveniva con il più rodato e familiare desktop telematico abbinato ad Entratel o Fisconline) non si può infatti non osservare come la nuova comunicazione dati fatture sia uno strumento sicuramente più razionale (perché elimina molti adempimenti ridondanti) e complessivamente meno complicato della precedente “polivalente”. Certamente, le gravi falle nel funzionamento, la scarsa proroga concessa e la carenza di istruzioni complete ha esasperato gli animi al punto di invocare la vecchia contorta “polivalente”.

Fatturazione elettronica 2019 e spesometro “transfrontaliero”

A preoccupare ulteriormente le scriventi non è tanto lo scenario 2018 bensì quello del 2019. Il Governo vuole infatti accelerare troppo in fretta sull’introduzione generalizzata della fatturazione elettronica esclusiva sopprimendo, nel contempo, lo spesometro di cui all’art. 21-bis, salvo introdurre **un ulteriore adempimento addirittura a scadenza mensile di proibitiva gestione** (praticamente un nuovo spesometro delle operazioni da/verso l’estero), come conferma la bozza del DDL della legge di Bilancio 2018.

¹ Novità che, a parere delle scriventi Associazioni, hanno comportato la violazione del principio di neutralità, proporzionalità ed equivalenza su cui poggia l’Iva. Violazione denunciata lo scorso maggio alla Commissione UE che ha iniziato l’iter di analisi, con l’assegnazione del funzionario competente, lo scorso 3 agosto.

Anno	Adempimenti obbligatori	Totale
2017	2 spesometri semestrali 4 comunicazioni trimestrali liquidazioni Iva	6
2018	1 spesometro annuale (anziché trimestrale) (*) 4 comunicazioni trimestrali liquidazioni Iva	5 (anziché 8)
2019	12 comunicazioni mensili fatture da/verso non stabiliti + trasmissione generalizzata fatture elettroniche 4 comunicazioni trimestrali liquidazioni Iva	16 + fatture elettroniche obbligatorie

(*) Se sarà confermata la risoluzione di maggioranza (primo firmatario G. Sanga) approvata il 18 ottobre dalla Commissione finanze della Camera dei Deputati.

A prescindere dal paradossale ed inaccettabile aumento di adempimenti (come evidenza la tabella di cui sopra) le scriventi Associazioni sono **fermamente contrarie** non tanto alla fatturazione elettronica XML in sé, quanto **al suo obbligo generalizzato a decorrere dal 2019** con anticipazione già da luglio 2018 per:

- cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- prestazioni rese da soggetti subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.

Al tal riguardo si ritiene:

- assurdo** parlare di eliminazione dello spesometro grazie all'introduzione della fatturazione elettronica quando poi si andranno ad introdurre nuovi obblighi gravosi (sanzionati con la stesse sanzioni dello spesometro di oggi) quali la trasmissione **addirittura entro il giorno 5 del mese successivo** delle fatture da o verso controparti estere che evidentemente non possono essere imposte nel formato citato; si tratterà, di fatto, di un **nuovo spesometro "transfrontaliero"**;
- assurdo**, non tanto l'opportunità di mantenere la veicolazione delle fatture (e conseguente conservazione pubblica gratuita) attraverso lo SDI rigettando le spinte di coloro che, invece, punterebbero ad una (non disinteressata) liberalizzazione del mercato (che si ribalterebbe su un aumento dei costi per gli operatori), quanto il fatto che il sistema dello SDI imponga l'obbligo di ottenere l'assegnazione del codice univoco della controparte (quando si potrebbe lavorare –per i residenti - con codice fiscale e partita Iva) o l'utilizzo della PEC (che i privati persone fisiche e i non residenti non hanno);
- inaccettabile** colpire con la sanzione dell'omessa fatturazione (i.e.: dal 90 al 180% dell'Iva con minimo di € 500) ogni singola fattura emessa in modalità tradizionale anziché elettronica XML;
- pura utopia** che l'Agenzia, grazie alla fatturazione elettronica, riesca (come vorrebbero far intendere le modifiche al D.Lgs 127/2015 in bozza al DDL), a predisporre le liquidazioni e le bozze delle dichiarazioni Iva e pure quelle dei redditi con gli F24 precompilati; previsioni del tutto superflue a meno che non vi sia anche la fantascientifica previsione di rottamare tutte le norme sull'indetraibilità oggettiva o soggettiva, l'Iva di cassa e tutti gli altri regimi speciali del DPR 633/72 nonché tutte le disposizioni sul reddito d'impresa contenute nel TUIR con la sola esclusione dell'articolo 83 al fine di stabilire che il reddito fiscale d'impresa (principio da estendere però anche al lavoro autonomo) deriva *sic et simpliciter* dal bilancio civilistico. Trattasi, ovviamente, di previsioni che senza ombra di dubbio sono destinate a rimanere mero esercizio di stile considerato l'impatto che avrebbe, in termini di gettito, una pulizia di tal portata; non ci vuole quindi molto per pronosticare che l'idea del fisco di precompilare liquidazioni Iva e dichiarazioni avrà lo stesso epilogo del 730 precompilato dove l'Agenzia ostenterà successi entusiasmanti mentre, nella realtà dei fatti, gli operatori sanno già benissimo che i conteggi non potranno essere affidabili;
- poco significativa**, considerato quanto sopra, appare pertanto l'agevolazione che si prefigge di eliminare per professionisti e imprese in contabilità semplificata l'obbligo della tenuta dei registri vendite e acquisti giacché la tenuta in proprio della contabilità rimarrà ineludibile;
- non così decisiva** la riduzione di due anni dei termini di accertamento condizionata alla tracciatura completa degli incassi e pagamenti attraverso strumenti diversi dal contante ancorché va dato conto che l'innalzamento ad € 500 (rispetto agli attuali € 30) della soglia di tolleranza rende quantomeno non ridicola la previsione;
- non completamente chiara** (se non prospettando l'impossibilità per l'Erario di garantire tale beneficio anche in via generalizzata) la motivazione per cui nella futura formulazione dell'art. 3 del D.Lgs 127 si andrà a depennare anche la previsione di un rimborso prioritario incondizionato (cioè anche in mancanza dei requisiti dell'art. 30 secondo comma) dell'Iva (attualmente, di fatto, l'unico beneficio concreto per i pionieri che hanno già adottato spontaneamente fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, con vincolo quinquennale, ai sensi dell'opzione prevista dal D.Lgs 127).

Le scriventi Associazioni non sono contrarie, sia chiaro, allo sviluppo tecnologico ma **ritengono che la semplificazione**, per poter essere considerata tale da tutti gli attori (e non solo unidirezionalmente dall'Amministrazione finanziaria), debba **passare per l'adesione spontanea anziché coercitiva**.

Se il vantaggio è tangibile, non c'è bisogno di imporlo: è stato così per il passaggio dalla fattura manuale a quella generata con il PC, per il passaggio dalla contabilità manuale a quella tenuta in modalità meccanografica così come per la diffusione di internet, della posta elettronica ordinaria (per la pec il discorso è a parte), per i social network e così via.

Partendo da tali constatazioni non è quindi tollerabile che si giustificino le novità in analisi anche con *"l'esigenza di introduzione di leve per diffondere la cultura digitale nel mondo delle imprese, efficientare i loro processi amministrativi e ridurre i costi di gestione"*.

Le misure che propone di introdurre il Governo con la legge di Bilancio 2018 sono pertanto **completamente da bocciare**. Si lasci scegliere agli operatori, in primis, come e quando ridurre i propri costi gestionali e **si lavori, piuttosto, su misure concrete in grado rendere ineludibile una massiva adesione spontanea del contribuente** perché effettivamente più vantaggiosa.

Qualche suggerimento per valutare un approccio che, anziché imporre, favorisca un'irrinunciabile adesione spontanea alla fatturazione elettronica

Si suggerisce, innanzitutto, di fissare un tempo ragionevole (non inferiore a tre anni) entro il quale chi governa tali processi (Sogei, Agenzia Entrate, Agid, ecc) si confronti concretamente con chi dovrà affrontare questa sfida (non solo, quindi, con chi sviluppa software o progetta procedure che poi non usa personalmente) per eliminare tutti gli ostacoli operativi (sopra citati).

Si valuti altresì l'**introduzione di catalizzatori efficaci**² in grado di orientare l'adesione spontanea, quali potrebbero essere, ad esempio:

- l'introduzione della **possibilità di recuperare immediatamente l'Iva sugli insoluti B2B** a fronte dell'emissione, ai soli fini Iva, di una nota di accredito elettronica inviata al cliente attraverso il SDI (sistema di interscambio) e quindi all'Agenzia delle Entrate ai fini della tempestiva verifica del riversamento dell'imposta da parte del cessionario/committente; la strada è ampiamente percorribile, sfruttando le maglie larghe dell'articolo 90 della Direttiva 2006/112/CE e ragionare sul fatto che tale misura, limitata al B2B, non comporterà alcuna esigenza di copertura, migliorerebbe il rapporto del contribuente con il fisco giacché il fornitore creditore troverebbe, nelle possibili verifiche dell'Agenzia, un alleato nel recupero dei propri crediti poiché il debitore volontariamente insolvente sarà incentivato a rispettare i termini di pagamento per non subire verifiche ad hoc (non servono troppe spiegazioni per immaginare i benefici per l'intero sistema economico di un ritorno al virtuoso rispetto dei termini di pagamento);
- un significativo **aumento delle soglie (almeno €50.000) per l'esclusione dall'obbligo del visto di conformità** per le compensazioni orizzontali dei crediti fiscali, ferma restando l'opportunità di riportare almeno a 15.000 la soglia per tutti gli altri;
- significativa misura di **credito d'imposta per recupero delle spese per gli investimenti necessari**;
- **eliminazione dell'obbligo della conservazione sostitutiva a norma** con facoltà di materializzare in modalità analogica e conservare in modo tradizionale (cartaceo) anche fatture elettroniche propriamente dette, quantomeno per gli operatori di minori dimensioni (per molti micro operatori con pochi documenti l'onere della conservazione sostitutiva a norma ex DM 17/6/2014 supererà sempre i benefici del documento elettronico).

Va infine osservato che a non essere pronti ad affrontare questa nuova sfida tecnologica non sono solo gli operatori di moltissime piccole e medie imprese e degli studi professionali, ma la stessa Amministrazione finanziaria. Lo testimonia la recente R.M. 96/E del 21/7/2017 in risposta ad un interpellato per la gestione delle note spese per trasferte ove le conclusioni dimostrano che è la stessa Agenzia delle Entrate a non essere ancora pronta ad offrire approcci interpretativi coerenti con le spinte innovative che la stessa sostiene in prima linea; tanto per fare un esempio, nel caso di specie, è stata riconosciuta la possibilità di adottare processi elettronici (con apposite soluzioni web e firma digitale) accompagnati dalla smaterializzazione dei documenti cartacei previa fotografia (ad esempio con lo smartphone) delle pezze giustificative. Il tutto nel contesto di un procedimento a norma del D.M. 17/6/2014; se la trasferta è all'estero, però, il procedimento si incaglia, poiché non viene riconosciuta la natura di documento originale non unico alle pezze giustificative relative alle spese sostenute in paesi extra UE con i quali non esiste una reciproca assistenza in materia fiscale; ciò significa, quindi, che per smaterializzare i documenti delle spese sostenute nei citati paesi esteri l'Agenzia richiede l'intervento di un pubblico ufficiale (in tal caso l'Agenzia ha negato, infatti, la natura di documento originale non unico del documento estero). Interpretazioni di questo tipo rendono onerose e poco praticabili soluzioni innovative (come quella proposta dall'interpellante) ma non stupiscono gli operatori che, molto pragmaticamente, giusto o sbagliato che sia, preferiscono rinunciare a innovazioni destinate a complicarsi nell'operatività quotidiana.

Marco Cuchel

Presidente ANC – Associazione Nazionale Commercialisti

Flavio Lorenzin

Vice Presidente con delega alla Semplificazione PA e Fiscale – Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

² Nessuno di quelli attualmente previsti dal D.Lgs n.127/2015 e di quelli che si prefigge di introdurre la bozza del DDL bilancio 2018 sono in grado, a giudizio delle scriventi, di essere significativamente tangibili per orientare una scelta spontanea. Per certi versi lo testimonia la stessa scarsa affluenza all'opzione che i contribuenti potevano esercitare entro lo scorso 31 marzo 2017 (circa 6000 su oltre 6 milioni di partite Iva).

SONDAGGIO – DISAGI SPESOMETRO 2017 E FATTURAZIONE ELETTRONICA 2019 PER TUTTI, QUAL E' LA TUA OPINIONE ?

Confimi Industria (info@confimi.it; tel. 06 86971894) e l'Associazione Nazionale Commercialisti – ANC (segreteria@ancnazionale.it; tel. 06 5573484) hanno predisposto un sondaggio il cui obiettivo è:

- 1) raccogliere informazioni dagli operatori sui disagi e sui costi sostenuti in occasione della prima scadenza della comunicazione dati fatture (nuovo spesometro 2017);
- 2) conoscere l'opinione degli stessi in merito al nuovo obbligo di fatturazione elettronica generalizzato dal 2019 nonché di spesometro "trasfrontaliero" mensile, che il Governo si appresta ad introdurre con la prossima legge di Bilancio.

Dato il rilevante impatto di tali novità **SI RACCOMANDA LA MASSIMA PARTECIPAZIONE** nella compilazione del questionario e **si invita chiunque alla libera diffusione del seguente link** anche attraverso i social media (facebook, linkedin, twitter).

[COMPILA SONDAGGIO](https://goo.gl/forms/FzeLvldkQidm6Nky2) - <https://goo.gl/forms/FzeLvldkQidm6Nky2>

I dati saranno raccolti in modo anonimo e saranno trattati esclusivamente in forma aggregata e statistica al fine delle attività di sensibilizzazioni, da parte delle scriventi Associazioni, verso gli Organi competenti.

Notizia 20171024FZ02

LA RINUNCIA DEL TFM TASSA L'AMMINISTRATORE SOCIO

La recente **R.M. 124/E del 13/10/2017** affronta il caso del cosiddetto "incasso giuridico" (cioè materialmente non incassato ma conseguito ed utilizzato) configurabile nel caso di rinuncia da parte del socio amministratore del compenso spettante, nel caso di specie, a titolo di indennità di fine mandato (TFM). Tale impostazione, già sostenuta in alcune sentenze dalla Cassazione³, ha peraltro trovato recentemente terreno fertile anche in seno alla Commissione Tributaria provinciale di Vicenza⁴. Il caso affrontato dalla risoluzione riguarda 4 amministratori persone fisiche (due soci e due non soci) di una srl che, nel contesto di una trattativa relativa alla cessione del pacchetto di maggioranza della società, all'unanimità hanno rinunciato al TFM accantonato negli esercizi precedenti. L'Agenzia conclude per la tassazione della rinuncia in capo ai soci amministratori (confermando la non imponibilità della sopravvenienza per la società) ed escludendola, invece, in capo agli amministratori non soci (la sopravvenienza è imponibile, invece, per la società).

Condizioni per la deducibilità degli accantonamenti in seno alla società

Il trattamento di fine mandato (TFM) è un'indennità, non disciplinata in modo specifico dalla normativa civilistica, che la società può corrispondere agli amministratori alla scadenza del loro mandato. Secondo l'orientamento consolidato sostenuto dall'Agenzia (e ribadito nella R.M. in analisi):

- l'ammontare del TFM (così come dei compensi amministratori in genere) è determinato secondo criteri di ragionevolezza e congruità rispetto alla realtà economica dell'impresa, attraverso una specifica previsione statutaria ovvero mediante delibera assembleare dei soci;
- la deducibilità degli accantonamenti in parola è ammessa (giusto il rinvio dell'art. 105, co.4, all'art. 17, co.1, lett. c del TUIR) nell'esercizio di maturazione (per competenza) ma solo a condizione che risulti rispettato il requisito della data certa anteriore all'inizio del rapporto;
- se la condizione della data certa anteriore non è rispettata, la deduzione è ammessa, invece, solo nel momento del pagamento in base al principio di cassa (R.M. 211/E/2008 e R.M. 124/E, cit)⁵.

La rinuncia del TFM da parte degli amministratori soci

³ Sentenza Cassazione n. 26842 del 18 dicembre 2014 (rinuncia ad un credito derivante da compensi per royalties spettanti al socio di maggioranza); Ordinanza Cassazione n. 1335 del 26 gennaio 2016 (rinunce a crediti derivanti dalle indennità di fine mandato spettanti a due soci amministratori).

⁴ Cfr. Sentenza 16/03/2016 CTP Vicenza n. 280/03/16.

⁵ Posizione criticata in dottrina (vedi AIDC, norma di comportamento n. 180/2011) secondo la quale il rinvio alla data certa anteriore all'inizio del rapporto dovrebbe rilevare, invece, solo ai fini del beneficio della tassazione separata, ex art. 17, co.1, lett. c del TUIR, in capo all'ex amministratore.

Già con C.M. n. 73 del 27 maggio 1994, l'Amministrazione finanziaria, dopo aver confermato che tutti i crediti ai quali il socio rinuncia vanno portati ad aumento del costo della partecipazione senza generare una sopravvenienza attiva per la società partecipata, ebbe a chiarire che la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa (quali, ad esempio, i compensi spettanti agli amministratori e gli interessi relativi a finanziamenti dei soci) presuppone l'avvenuto incasso giuridico del credito e quindi l'obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche mediante applicazione della ritenuta di imposta. Con la R.M. 124/E in analisi, forte anche di alcune recenti sentenze della Cassazione⁶, l'Agenzia conferma tale tesi anche per il caso della rinuncia del TFM da parte di amministratori soci⁷. Viene evitato, in questo modo, il "salto di imposta" che si verrebbe a determinare a fronte dell'intassabilità della rinuncia al credito in capo alla società - in virtù dell'articolo 88, comma 4-bis del TUIR - ed in capo al socio in presenza di un reddito tassabile in base al principio di cassa (vuoi come reddito assimilato a lavoro dipendente vuoi, nel caso di ufficio di amministratore rientrante nell'oggetto tipico dell'attività di lavoro autonomo esercitata dal contribuente, come reddito professionale). In merito al citato comma 4-bis giova evidenziare:

- che la norma (recentemente riformulata dal D.Lgs 147/2015) dispone che *"La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale"* e che *"A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero. (...)";*
- che a tal'ultimo riguardo nella R.M. 124/E è stato precisato che nel caso in analisi *"non si ritiene necessaria la comunicazione alla società partecipata del valore fiscale dei crediti oggetto di rinuncia ..., non potendosi verificare quelle distorsioni - dovute appunto alla mancata coincidenza tra il valore nominale dei crediti e il loro valore fiscale (ad esempio, per effetto di svalutazione) - che il legislatore ha inteso scongiurare e che sono ravvisabili soltanto in presenza di un'attività di impresa"* (non cioè da socio persona fisica e, aggiungiamo, in assenza di credito acquisto da terzi).

La rinuncia del TFM da parte degli amministratori non soci

Con riferimento alla rinuncia operata dagli amministratori non soci, non trovando applicazione, il citato comma 4-bis dell'articolo 88 del TUIR, è la società, invece, che deve assoggettare a tassazione la sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia al TFM nei limiti in cui abbia dedotto gli accantonamenti effettuati in passato. Per tali amministratori, infine, in assenza di una contropartita e non potendo incrementare il valore della partecipazione, il principio del c.d. "incasso giuridico" non si applica e quindi non si configura alcuna imposizione fiscale.

Effetti rinuncia TFM amministratore			
Amministratore	Soppravvenienza attiva per la società	Rilevanza in capo all'amministratore	Obbligo ritenuta in capo alla società
Persona fisica socio	Non imponibile ex art.88 co.4-bis	Imponibilità + incremento costo partecipazione (1)	SI, rit. 20% ex art.25 DPR 600/73
Persona fisica non socio	Imponibile ex art. 88 co.1 se l'accantonamento è stato dedotto per competenza (2)	Irrelevanza	NO
(1) Come previsto dagli articolo 94, comma 6 e 101, comma 7, del TUIR. (2) In caso contrario la rinuncia non avrà effetto fiscale			

Notizia 20171017FZ01

⁶ Vedi nota 1.

⁷ Secondo tale ricostruzione la rinuncia del credito da parte di un socio è espressione della volontà di patrimonializzare la società e, pertanto, non può essere equiparata alla remissione di un debito da parte di un soggetto estraneo alla compagine sociale. In altri termini, la rinuncia presuppone il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene comunque "utilizzato", sia pure con atto di disposizione avente natura di rinuncia.

AUTOTRASPORTATORI: ISTANZA ENTRO IL 31/10/2017 PER IL CREDITO D'IMPOSTA SUI CONSUMI DI GASOLIO III TRIMESTRE 2017

La disciplina relativa al credito d'imposta sui consumi di gasolio⁸ dispone che l'istanza per il recupero del beneficio venga presentata con periodicità trimestrale, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare. Grazie all'inserimento del comma 13-ter all'art. 3 in sede di conversione del D.L. n. 16/2012⁹, viene eliminata la previsione di decadenza dal riconoscimento del beneficio per la presentazione della richiesta oltre i termini prescritti. Di conseguenza, le predette scadenze non assumono carattere di perentorietà. Per il **terzo trimestre 2017**, il termine di presentazione della predetta richiesta scade il prossimo **31 ottobre 2017**.

Fattispecie di veicoli interessati

L'**ambito di applicazione** del credito d'imposta sui consumi di gasolio per autotrazione nel settore del trasporto **riguarda i veicoli di categoria almeno Euro 3**, essendoci l'esclusione dall'agevolazione per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.

La legge di Stabilità 2016 (art. 1 co. 645, Legge n. 208/2015) ha previsto che, a decorrere dall'1/1/2016, il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione a favore degli autotrasportatori non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.

L'Agenzia delle Dogane con la Circolare n. 4/D del 3/2/2016 ha fornito dei chiarimenti in merito alle varie forme negoziali di disponibilità giuridica degli autoveicoli utilizzate per fruire dell'agevolazione sul consumo di gasolio per autotrazione, prevedendo nell'istanza l'indicazione - nel quadro A-1 - del titolo giustificativo del possesso per ciascun mezzo indicato, per maggiori informazioni si rinvia all'articolo del notiziario di Apindustria n. 9/2016.

Entità del beneficio III trimestre 2017

L'Agenzia delle Dogane con la nota RU 107855 del 26/09/2017 precisa che l'entità del beneficio riconoscibile, per effetto della variazione dell'aliquota dell'accise e dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, risulta pari a **euro 214,18¹⁰** per mille litri di prodotto (0,21418 €/l), in relazione ai **consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2017**.

Aventi diritto

Possono accedere al beneficio solamente i seguenti soggetti:

- **gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate:**
 - iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori conto terzi;
 - muniti di licenza per l'autotrasporto in conto proprio e iscritti nell'apposito elenco;
 - stabiliti in altri stati membri della UE in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina europea per l'esercizio dell'attività di autotrasporto;
- gli esercenti l'attività di trasporto di persone¹¹ quali:
 - gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

⁸ Nel notiziario Apindustria n. 3/2012 sono state illustrate le modifiche introdotte a partire dal 2012 riguardanti il credito d'imposta sui consumi di gasolio.

⁹ Il comma 13-ter dell'art. 3 del D.L. n. 16/2012 comporta la modifica dell'art. 3 co. 1, del D.P.R. n. 277/2000.

¹⁰ Arrotondamento dell'aliquota ai sensi dell'art.4-ter D.L. n.193/2016. Lo stesso articolo introduce l'art. 24-ter intitolato " Gasolio commerciale" al D.Lgs. n. 504/95 e il punto 4-bis dell'allegata Tabella A.

¹¹ Sono esclusi dal beneficio gli esercenti l'attività di noleggio con conducente (Nota RU 56089 del 12/05/2017).

- le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale e in ambito comunitario di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005 n. 285, al citato decreto legislativo n. 422 del 1997 e al Regolamento CE n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009;
- gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

La nota n. 45963 del 20/4/2012 dell'Agencia delle Dogane precisa che l'agevolazione in esame si estende anche ai consumi di gasolio derivanti dall'azionamento di attrezzature speciali permanentemente installate su **autoveicoli adibiti a particolari trasporti**, essendo le stesse *"necessariamente complementari alla funzione unitaria di trasporto merci"*.

Quindi, queste speciali attrezzature sono ritenute essenziali per l'espletamento dell'attività esercitata dall'autoveicolo in quanto completano durante il tragitto il ciclo produttivo dei materiali (furgoni frigoriferi, betoniere ecc). Il beneficio spetta a condizione che le categorie di esercenti trasporto merce siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, co. 2, del DPR n.

277/2000¹² e che gli autoveicoli destinati a trasporti speciali summenzionati siano di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

L'art. 1 co. 645, Legge n. 208/2015 ha introdotto l'esclusione dall'agevolazione in commento i veicoli appartenenti alla categoria Euro 2 o inferiore¹³.

Si sottolinea che il riconoscimento del credito di imposta in esame spetta anche ad altre figure negoziali in presenza di particolari fattispecie di disponibilità giuridica degli autoveicoli, per approfondimenti si rinvia al notiziario n. 9 del 15/07/2016.

Termini per la fruibilità del credito

Per effetto della modifica apportate all'art. 4, co. 3, D.P.R. n. 277/2000, il limite temporale di fruizione del credito mediante l'istituto della compensazione è il **31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto il diritto stesso**.

Inoltre, dal termine di cui sopra (31/12 dell'anno successivo in cui è sorto il diritto al credito) decorrono i sei mesi per la presentazione della richiesta di rimborso in denaro dell'eventuale eccedenza non utilizzata in compensazione entro i termini previsti.

Nello specifico, le date da considerare per il recupero dell'agevolazione in esame, riferite ai consumi di gasolio per autotrazione del periodo **LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2017**, sono:

31/10/2017 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA;

31/12/2018 – TERMINE ULTIMO PER UTILIZZO IN COMPENSAZIONE;

30/06/2019 – TERMINE (perentorio) PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RIMBORSO DELL'ECCEDEZZA NON FRUITA IN COMPENSAZIONE.

Modalità di utilizzo del credito in compensazione

Nel caso in cui il contribuente scelga l'utilizzo in compensazione, il **codice tributo** da utilizzare per la fruizione del credito d'imposta nel modello F24 è **"6740"** - CREDITO D'IMPOSTA - AGEVOLAZIONE SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE IMPIEGATO DAGLI AUTOTRASPORTATORI".

La RM. n. 39/E del 20/4/2015, aggiornando le istruzioni già fornite con la RM. 133/E del 30/4/2002, precisa che in corrispondenza del **codice tributo "6740"** - " del modello F24:

¹² Che recita: "per «esercenti le attività di autotrasporto merci» si intendono le imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, o in conto proprio munite della licenza di cui all'articolo 32 della medesima legge ed iscritte nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio, d'ora in avanti denominate «esercenti nazionali», nonché le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, ovvero in conto proprio esentate, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio che ha modificato l'articolo 1 della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, da ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione in presenza delle condizioni previste dall'allegato II, punto 4, di detto regolamento (CEE) n. 881/92, d'ora in avanti denominate «esercenti comunitari»".

¹³ Si rammenta che l'art. 1 co. 233 e 234 della L. n. 190/2014 prevede(va) già che dall'1/1/2015 l'esclusione dall'agevolazione i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore. La nota dell'Agencia delle Dogane RU 37062 del 24/3/2015 precisa quanto segue: "Considerato che la disciplina comunitaria definisce le categorie dei veicoli a partire da "Euro 1", sono classificabili come appartenenti a quelle "Euro 0 o inferiore" i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell'Unione Europea".

- nel campo “rateazione / regione / prov / mese-rif” va indicato il numero della rata nel formato “NNRR” di cui “NN” rappresenta il **trimestre solare di riferimento**¹⁴, mentre “RR” l’**anno di consumo del gasolio** di riferimento (ad esempio, “0116” per il periodo gennaio – marzo 2016);
- nel campo “**anno di riferimento**” va indicato, nel formato “AAAA”, l’**anno di presentazione della dichiarazione** di riferimento.

Si ricorda che fino al 24/4/2015, nel modello F24 doveva, invece, essere indicato solamente l’anno nel quale si effettuava la compensazione¹⁵.

Ulteriori precisazioni:

- nel caso di opzione per la fruizione in compensazione con F24, sarà necessario attendere un periodo di almeno 60 gg dalla data di ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle Dogane (considerare, quindi, la data della ricevuta di ritorno della raccomandata) trascorso il quale, se non si riceve il provvedimento di diniego, il credito si intende spettante e potrà essere utilizzato;
- ai sensi dell’art. 4 c. 3 del DPR n. 277/2000, i soggetti che hanno richiesto la fruizione mediante **compensazione** con F24 dovranno utilizzare il credito maturato entro la fine dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto (quindi, con riferimento a quanto in oggetto, **entro il 31/12/2018**). Si suggerisce di utilizzare, se possibile, per intero il credito di ogni istanza, in caso contrario è consigliabile esporre nel mod. F24 l’utilizzo del credito in più righe, ognuno dei quali riferito ad una specifica istanza. L’eventuale **eccedenza non utilizzata** entro tale data, potrà essere chiesta a rimborso presentando apposita istanza all’Agenzia delle Dogane competente territorialmente **entro e non oltre il 30/06/2019**¹⁶.
- per effetto della modifica contenuta nell’art. 61, co. 2, D.L. n. 1/2012, relativamente al credito derivante dai consumi di gasolio per autotrazione e solamente per questa tipologia di credito di imposta, sono state abrogate le limitazioni previste dall’art. 1, co. 53 della Legge n. 244/2007¹⁷. Tali crediti sono, quindi, liberamente utilizzabili in compensazione anche per importi superiori al limite annuale di euro 250.000, rimane, comunque, l’obbligo di indicarli nel Quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi;
- in caso d’indebiti utilizzi di somme in compensazione, le stesse saranno recuperate con applicazione dell’indennità di mora e degli interessi calcolati dal momento in cui si è usufruito delle somme medesime, secondo le modalità previste dagli artt. 2 e 3 del Testo Unico dell’Accise (DPR. n. 504/1995)¹⁸ nonché saranno effettuate le opportune comunicazioni all’Agenzia delle Entrate ai fini di una eventuale applicazione della sanzione prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997;
- il beneficio in esame non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte Irpef/Ires ed Irap.

Documentazione e determinazione dei consumi

¹⁴ In particolare per ciascun trimestre solare si dovrà indicare come periodo il carattere:

Gennaio – marzo = **01**; Aprile – giugno = **02**; Luglio – settembre = **03**; Ottobre – dicembre = **04**.

¹⁵ Anno di riferimento da indicare coincidente con l’anno di utilizzo in compensazione come precisato nella la RM. n. 133/E del 30/4/2002 istitutiva del codice tributo 6470. Lo stesso comunicato stampa del 24/1/2012 dell’Agenzia delle entrate richiamando la citata RM ebbe a chiarire che sia per il credito riconosciuto per i consumi gasolio effettuati nel 2011 che per quello relativo ai consumi effettuati nel 2012 e compensati entro il 31/12/2012, si doveva utilizzare lo stesso codice tributo indicando come anno di riferimento lo stesso anno “2012” cioè l’anno di utilizzo.

¹⁶ In questo specifico caso, secondo quanto afferma l’Agenzia delle Dogane, la mancata presentazione dell’istanza di rimborso relativa all’eccedenza del credito non utilizzata in compensazione entro il predetto termine comporta la perdita del credito residuo (Risoluzione delle Dogane n. 4/D del 7/12/2005).

¹⁷ L’art. 61, comma 2, D.L. n. 1/2012 prevede che “a partire dall’anno 2012 al credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica il limite previsto dall’articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”. In generale, la disposizione prevista dall’art. 1, co. 53 della Legge n. 244/2007 stabilisce la soglia massima di utilizzo annuale dei crediti di imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazione concesse alle imprese, in compensazione di Euro 250.000, da indicare nell’apposito Quadro RU della dichiarazione dei redditi (Unico). L’eventuale eccedenza può essere utilizzata in compensazione per l’intero importo, oltre il termine previsto dalle singole leggi istitutive delle agevolazioni medesime, a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si è generata. Si sottolinea che le compensazioni effettuate per importi eccedenti il limite di 250.000 euro si considerano non avvenute con le conseguenti ripercussioni sanzionatorie derivanti dall’indebita compensazione operata.

¹⁸ Si precisa che:

- l’indennità di mora è pari al 6 per cento, riconducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza;
- gli interessi si quantificano in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali.

Si ricorda che, per gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, sono tenuti a documentare i consumi di gasolio per autotrazione effettuati e indicati nella domanda di fruizione del beneficio **unicamente mediante le relative fatture di acquisto**¹⁹.

Inoltre, le fatture di acquisto di gasolio da distributore stradale, devono contenere anche gli estremi della targa del veicolo rifornito.

Gli altri soggetti beneficiari, esercenti l'attività di trasporto di persone, possono comprovare i consumi di gasolio in parola, anche con la scheda carburante.

Inoltre, si suggerisce di allegare all'istanza l'elenco dei documenti attestanti l'acquisto di carburante.

Dalla lettura del D.P.R. n. 277/2000, normativa che disciplina l'agevolazione in commento, si evince una stretta relazione tra litri consumati e la fatturazione dei medesimi a seguito della fornitura di prodotto, facendo desumere che per prodotto consumato si debba considerare la quantità di prodotto fornito indicato specificatamente nelle fatture di acquisto.

Al riguardo, con la nota n. 45963 del 20/4/2012 dell'Agenzia delle Dogane viene definitivamente chiarito che la misura del recupero dell'accise va calcolata sul gasolio fornito, in considerazione che il peso economico dell'accise stessa grava sul trasportatore nel momento in cui lo stesso viene consegnato. Pertanto, ai fini della compilazione dell'istanza, **il momento della effettuazione della fornitura del gasolio costituisce il criterio per imputare i consumi nel periodo di riferimento dell'istanza e per calcolare correttamente il credito spettante**²⁰.

E' molto importante, ai fini della determinazione dei consumi che il momento di effettuazione della fornitura sia documentato da fattura immediata oppure da bolle di consegna o di documenti analoghi emessi dal gestore dell'impianto. Nello specifico, per le cessioni per le quali è stato emesso documento di consegna o di trasporto, è ammessa la possibilità di raggruppare in unico documento tutte le consegne effettuate nel corso del mese solare e di consegnare/spedire la fattura entro il giorno 15 del mese successivo (cd. fattura differita).

Nella prassi, può accadere che, al momento della presentazione dell'istanza, l'interessato non abbia ancora ricevuto la fattura differita, in tal caso, potrà redigere l'istanza imputando i consumi correttamente nel periodo solare di pertinenza sulla base dei documenti in possesso che evidenzino la data dell'acquisto, i dati identificativi dell'acquirente, la qualità e quantità del prodotto fornito ed il corrispettivo pagato. Tale semplificazione procedimentale è usufruibile a condizione che il richiedente del beneficio indichi nell'istanza di riservarsi di inviare una successiva comunicazione integrativa che riporti gli estremi di tutte fatture riferite al trimestre solare specificando quelle pervenute dopo la presentazione dell'istanza.

La suddetta comunicazione deve essere trasmessa prima della scadenza del termine di presentazione della richiesta di recupero dell'agevolazione relativa al trimestre solare successivo.

La Dogana di Vicenza consiglia di allegare alla domanda, nel caso di presentazione della prima istanza dell'agevolazione in esame, la seguente documentazione:

1. carte di circolazione dei mezzi aventi diritto all'agevolazione;
2. contratto di leasing o altro titolo di possesso del veicolo;
3. contratto di appalto per le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale (ad esempio, scuolabus);
4. licenza di autotrasporto, nel caso di trasporto conto proprio;
5. autorizzazione comunale nel caso di distributore di carburante ad uso privato (capacità uguale od inferiore al 10 metri cubi);
6. atti societari nel caso di operazioni straordinarie (conferimento, fusione ecc.) che comportino il trasferimento dell'impresa titolare dei requisiti per la fruizione del credito o del credito d'imposta medesimo.

¹⁹ Per gli esercenti di impianti di distribuzione carburanti vige il divieto di rilasciare la fattura prevista dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, ad eccezione per le cessioni effettuate nei confronti dello Stato, degli enti pubblici, degli enti ospedalieri e di quelli di assistenza e beneficenza, nonché nelle altre ipotesi previste dalla C.M. n. 205 del 12/08/1998. Al fine di consentire il recupero del credito d'imposta in parola, è stata introdotta la possibilità per gli esercenti di impianti di distribuzione di emettere la fattura, ai sensi del Decreto direttoriale 24/6/1999, solo nei confronti di autotrasportatori di cose conto terzi iscritti all'albo di alla Legge n. 298/1974. Successivamente, il D.P.R. n. 277/2000 ha esteso tale obbligo anche per le fatture emesse nei confronti degli autotrasportatori in conto proprio muniti di licenza di cui all'art. 32 della Legge n. 298/1974.

²⁰ Ad esempio, per l'istanza relativa al III trimestre 2012, il credito di imposta spettante per il gasolio fornito il 6/8/2012 risultava pari ad euro 0,20998609 per litro di prodotto, e non, invece, la maggiore misura in vigore dall'11/8/2012.

Altresì, la stessa Dogana precisa che nell'ipotesi in cui la citata documentazione sia stata precedentemente trasmessa, si dovrà indicare, mediante specifica dichiarazione, gli estremi dell'istanza contenente i summenzionati allegati.

Inoltre, in caso di variazione del parco veicoli interessati dal beneficio (acquisti/acquisizioni, riscatti, vendite/cessioni ecc.) si dovrà trasmettere la relativa documentazione (fattura di acquisto/vendita, contratti di leasing o altro, nuove carte di circolazione, ecc.).

Redazione e presentazione dell'istanza

Ai fini della restituzione in denaro o l'utilizzo in compensazione del predetto beneficio fiscale è necessario presentare istanza al competente Ufficio delle Dogane²¹, utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane recante l'indicazione del periodo di riferimento: **"1° LUGLIO – 30 SETTEMBRE 2017"**.

Considerata la cadenza trimestrale delle istanze, si suggerisce l'utilizzo del software predisposto dall'Agenzia delle Dogane dato che consente di recuperare, dal file relativo alla dichiarazione del periodo precedente, i dati identificativi dell'impresa e del dichiarante nonché le targhe degli mezzi interessati dall'agevolazione²².

L'istanza, redatta e stampata, completa di allegati ed insieme ai relativi dati (file con estensione .DIC) salvati su supporto informatico - CD-rom, DVD, pen drive USB – dovrà essere debitamente sottoscritta ed accompagnata da un documento di identità del richiedente, nonché, essere consegnata direttamente oppure spedita a mezzo posta²³ mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro il **31/10/2017**.

Inoltre, è ammessa la possibilità di inviare l'istanza anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. In questo caso, gli interessati devono essere in possesso delle credenziali-abilitazione per l'utilizzo del servizio, di conseguenza, l'istanza cartacea ed il relativo file non dovranno essere inviati, dato che risultano trasmessi direttamente dal contribuente stesso con la modalità telematica. Nel caso di comunicazioni successive all'invio del telematico, sarà necessario indicare come riferimento il numero di registrazione indicato nell'esito dell'invio telematico, non il codice assegnato al file²⁴ e non essendo possibile inoltrare telematicamente gli allegati (carte di circolazione, elenco fatture, ecc.), questi dovranno essere inviati alla dogana competente con altre modalità.

Infine, si sottolinea che la richiesta di fruizione del credito di imposta in commento ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR N.445/2000: pertanto, nel caso in cui la medesima contenga dichiarazioni infedeli o mendaci saranno applicabili, oltre alla decadenza dei benefici ottenuti, le sanzioni penali specificatamente previste.

Notizia 20171017MCR1

INFORMAZIONI



... A PORTATA DI CLICK

Nel ns. sito internet www.apindustria.vi.it > fiscale > Approfondimenti > Credito d'imposta gasolio è disponibile la seguente documentazione:

- Nota dell'Agenzia delle Dogane RU 107855 del 26/09/2017;
- RM. n. 39/E del 20/4/2015 e RU 57015 del 14/5/2015 - Modalità di compilazione F24;
- Software ministeriale per la compilazione elettronica del modello di fruizione del beneficio;
- Istanza di rimborso di quanto eventualmente non compensato per decorrenza dei termini;
- Estratto notiziario n. 3/2012 del 15/3/2012 e n. 9/2016 del 15/9/2016.


Allegato: Frontespizio dell'istanza

²¹ La competenza territoriale per la provincia di Vicenza è la **Dogana di Vicenza**.

²² Per maggiori dettagli si rinvia al "Manuale utente" pubblicato insieme al software.

²³ Con riferimento competenza territoriale della Dogana di Vicenza, la documentazione può essere trasmessa a mezzo servizio postale dovrà essere recapitata al seguente indirizzo: **DOGANA DI VICENZA – Area Gestione tributi - rimborsi e riaccrediti autotrasporto – Via delle Fornaci, 23 - 36100 VICENZA**, oppure utilizzando il servizio di posta certificata PEC al seguente indirizzo: dogane.vicenza@pce.agenziadogane.it.

²⁴ Precisazione segnalata per "vie brevi" dall'Agenzia delle Dogane di Vicenza.

	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	UFFICIO⁽¹⁾	<input style="width: 90%;" type="text"/>												
RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA DI ACCISA SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE															
<small>1) Art.24-ter Decreto Legislativo n.504/96, Punto 4-bis Tabella A</small>															
<h2 style="margin: 0;">Dichiarazione</h2> <p style="margin: 0;"><small>(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - art. 47 e 48 del DPR 28.12.2000 n.445)</small></p>															
PERIODO DI RIFERIMENTO⁽²⁾		<input style="width: 80%;" type="text" value="1 LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2017"/>													
<p>Presentata, sotto la propria responsabilità, dal sig.⁽³⁾ <input style="width: 60%;" type="text"/></p> <p>C.F.⁽⁴⁾ <input style="width: 20%;" type="text"/> nella qualità di⁽⁵⁾ <input style="width: 20%;" type="text"/></p>															
<p>IMPRESA : Denom.⁽⁶⁾ <input style="width: 40%;" type="text"/> P. IVA⁽⁷⁾ <input style="width: 20%;" type="text"/></p> <p>Tipo esercente⁽⁸⁾ <input style="width: 50%;" type="text"/></p> <p>Sede legale:⁽⁹⁾ Provincia <input style="width: 10%;" type="text"/> Comune <input style="width: 20%;" type="text"/> Indirizzo <input style="width: 30%;" type="text"/></p> <p>Sede amm.:⁽¹⁰⁾ Provincia <input style="width: 10%;" type="text"/> Comune <input style="width: 20%;" type="text"/> Indirizzo <input style="width: 30%;" type="text"/></p> <p>Codice attività⁽¹¹⁾ <input style="width: 20%;" type="text"/></p> <p>Esercente:⁽¹²⁾ nazionale <input type="checkbox"/> comunitario <input type="checkbox"/> Autotrasporto merci:⁽¹³⁾ conto proprio <input type="checkbox"/> conto terzi <input type="checkbox"/></p> <p>Estremi licenza / Iscrizione albo trasportatori / codice ident. esercente comunitario⁽¹⁴⁾ <input style="width: 30%;" type="text"/></p> <p>Numero allegati : certificati di immatricolazione⁽¹⁵⁾ <input style="width: 20%;" type="text"/> titoli di possesso⁽¹⁶⁾ <input style="width: 20%;" type="text"/></p>															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><small>1) Dal 1 luglio al 30 settembre</small></td> <td style="width: 20%; text-align: center;"><small>Litri consumati:⁽¹⁷⁾</small></td> <td style="width: 20%; text-align: center;"><small>Importo a credito (Euro):⁽¹⁸⁾</small></td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 80%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 80%;" type="text"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE⁽¹⁹⁾</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 80%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 80%;" type="text"/></td> <td></td> </tr> </table> <p>Modalità prescelta di fruizione del credito:</p> <p>- Compensazione ai sensi dell'art.17 decreto legislativo n° 241/97 (Mod. F24)⁽²⁰⁾ <input type="checkbox"/></p> <p>- Rimborso: Coord. Bancarie europee:⁽²¹⁾ IBAN <input style="width: 20%;" type="text"/> BIC <input style="width: 20%;" type="text"/> <input type="checkbox"/></p>				<small>1) Dal 1 luglio al 30 settembre</small>	<small>Litri consumati:⁽¹⁷⁾</small>	<small>Importo a credito (Euro):⁽¹⁸⁾</small>			<input style="width: 80%;" type="text"/>	<input style="width: 80%;" type="text"/>		TOTALE⁽¹⁹⁾	<input style="width: 80%;" type="text"/>	<input style="width: 80%;" type="text"/>	
<small>1) Dal 1 luglio al 30 settembre</small>	<small>Litri consumati:⁽¹⁷⁾</small>	<small>Importo a credito (Euro):⁽¹⁸⁾</small>													
	<input style="width: 80%;" type="text"/>	<input style="width: 80%;" type="text"/>													
TOTALE⁽¹⁹⁾	<input style="width: 80%;" type="text"/>	<input style="width: 80%;" type="text"/>													
<p>Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri:⁽²⁴⁾</p> <p>A-1 <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/></p>															
<p style="text-align: center; margin: 0;">PROTOCOLLO E DATA DI ARRIVO</p> <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>		<p style="font-size: small;">Il dichiarante si impegna a presentare, a richiesta dell'ufficio, i documenti giustificativi concernenti gli elementi dichiarati. Dichiara che il gasolio consumato, per cui si chiede il beneficio, non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 2 o inferiore. Con la firma del presente modulo, autorizzo il trattamento dei dati personali, che verranno utilizzati dagli addetti per l'erogazione del beneficio richiesto e per i relativi controlli fiscali.</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <small>Data</small> <small>Firma del dichiarante</small> <small>(Firma da apporre ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 28.12.2000, n.445)</small> </p>													

INVIO DATI SPESOMETRO UNA BARAONDA

Mentre gli operatori attendono di sapere quando, chi di dovere, si degnerà di fissare una nuova scadenza, continuano incessanti le difficoltà soprattutto tecniche per gli operatori. Dopo lo slittamento al 5 ottobre disposto dall'Agenzia delle Entrate (vedi [Apiweekly 201709N4](#)), nel gioco dei rimpalli, sembra che ora tocchi al MEF sbrogliare la questione scadenza. Da quanto trapelato anche sulla stampa specializzata, una bozza di DMPC prevede di **portare infatti al 16 ottobre** prossimo la nuova scadenza per l'invio del nuovo spesometro prevedendo anche disposizioni che dovrebbero "smussare" gli aspetti sanzionatori per eventuali errori (lo spesometro per il 2017 dovrebbe essere "derubricato" a sperimentale" secondo quanto anticipato dal Viceministro Casero).

A meno di un giorno dalla scadenza del 5 ottobre, comunque, ancora nulla è stato ufficialmente messo nero su bianco anche se (per quel poco che può servire) ci sentiamo di tranquillizzare sul fatto che, tanto o poco, ma un ulteriore slittamento ci sarà. E' ineludibile. Nel frattempo, sulla questione legata alla tutela del patrimonio informativo dei dati trasmessi è da segnalare l'intervento del Garante della privacy ([sollecitato fin dalla prima ora dalla nostra associazione attraverso Confimi](#)) che, con una missiva del 03/10/2017, nell'attesa di completare l'indagine in corso ha posto la questione direttamente all'attenzione del premier Gentiloni. Tutto ciò premesso (senza pretesa di esaustività) elenchiamo alcune delle criticità tecniche riscontrate rinviando per quelle di carattere interpretativo all'Apiweekly della scorsa settimana (vedi [Apiweekly 201709N4](#)) e al materiale del convegno dello scorso 11 settembre disponibile sul sito dell'Associazione (Servizi > Fiscale > Approfondimenti > Contabilità ed Iva > [Comunicazione dati fatture - nuovo spesometro](#)) dove è possibile reperire anche le specifiche tecniche comprese quelle (non esaustive) della codifica degli errori.

Alcune delle difficoltà tecniche

Blocco dal 22 settembre al 26 settembre (prima mattinata)	Il portale "Fatture e Corrispettivi" è stato bloccato per la nota falla sulla consultabilità da parte di qualunque intermediario Entratel dei dati di terzi. Il problema (da quanto ci risulta) è stato in gran parte risolto togliendo funzioni nel portale.
Tempi d'attesa	Tempi di attesa lunghissimi (anche 5/6 minuti per file) hanno caratterizzato l'esperienza di chi ha fatto salti e capriole per cercare comunque di spedire entro la serata del 28 settembre quanti più dati possibile. Analoga tempistica ha caratterizzato gli invii anche nei giorni successivi.
Il risveglio del 29 settembre	Nella prima mattinata del 29 settembre, per tutti gli altri, non è stato però dei più felici giacché rallentamenti e difficoltà di accesso hanno caratterizzato l'operatività fino alla comparsa del messaggio <i>"Il sistema non è al momento disponibile. Ci scusiamo per l'inconveniente. Si prega di riprovare più tardi"</i> . Dall'assistenza al numero verde nessun tempo di attesa: la linea cadeva direttamente (fino alle 10,40 circa) fino a quando, finalmente, dopo una comprensibile attesa si è riusciti ad apprendere che il sistema era in manutenzione. Al rientro la sorpresa: del "servizio di monitoraggio" solo l'etichetta . Ed è stato così per l'intera mattinata.
Il monitoraggio e gli scarti senza motivazione (invii fino alle ore 17 di lunedì 02/10/2017)	Quello del monitoraggio è il legittimo cruccio di molti, anche di quelli che avevano spedito i file anche prima del blocco del portale dal 22 settembre al 26 settembre. Dalle segnalazioni giunte risulta infatti che chi aveva fatto l'invio prima del black out fosse già da giorni in attesa dell'esito e che (come suggerito nelle avvertenze) abbia successivamente provato a verificare lo stesso dal servizio "Monitoraggio dei file trasmessi". Molti (pare che il problema riguardi più gli utenti Fisconline che gli intermediari Entratel) sono riusciti a riscontrare lo scarto, ma senza conoscere il motivo e quindi dove intervenire con le correzioni prima di ritentare la fortuna. Una possibile soluzione in tale evenienza è quella di chiamare (armati di molta pazienza) il numero verde di assistenza 800299240 per chiedere dettagli. Dettagli che, vista la situazione, vengono forniti verbalmente (senza troppo curarsi della privacy).
Il monitoraggio senza	C'è chi con "Identificativo file" alla mano, saggiamente stampato, e gelosamente custodito sul caro vecchio archivio cartaceo che (almeno

riscontro	<p>psicologicamente) lo rassicura sul fatto che l'invio l'aveva fatto, non riesce ad andare oltre alla tutt'altro che rassicurante segnalazione: <i>"Nessun dato fattura trovato per i criteri di ricerca inseriti"</i></p> <p>Anche in questo caso suggeriamo di chiedere spiegazioni attraverso il citato numero verde.</p>
Gli scarti senza motivazione dal 2 ottobre al 3 ottobre	<p>Si apprende dalla stampa del 4 ottobre che dopo l'ennesimo vertice al Mef con l'ad di Sogei nel pomeriggio del 03/10/2017, si è deciso che tutti coloro che si sono visti scartare gli invii effettuati tra le 17 di lunedì 2 ottobre e le 10,30 del 3 ottobre senza l'indicazione dell'errore commesso dovranno rinviare i dati.</p> <p>Anche in questo caso suggeriamo di tentare di ottenere spiegazioni attraverso il retro citato numero verde.</p>
Segnalazioni partite Iva cessate	<p>Chi non ha avuto scarti ma segnalazioni di partite Iva cessate (magari per effetto di fusioni o altre operazioni straordinarie) su singole fatture vorrebbe anche sistemare la cosa, ma con la riapertura dal 26 settembre il tutto si è fatto più difficile poiché la funzione precedentemente prevista nel portale è stata eliminata (probabilmente, anche in questo caso, per meglio garantire la tutela dei dati e la privacy) e l'unica strada al momento percorribile è quella di utilizzare le procedure (se implementate) dei software gestionali.</p>

Notizia 20170926FZ01

VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017**- Incontro informativo -
14 novembre 2017, ore 9.15**

Nell'ambito del Piano di promozione straordinaria per il Made in Italy è stata rifinanziata la misura dei Voucher per l'Internazionalizzazione con un importo di 26 milioni euro.

Trattasi di un **contributo a fondo perduto in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in qualsiasi forma giuridica**, che si avvarranno di un Temporary Export Manager per approcciare nuovi mercati all'estero e/o rafforzare il proprio percorso di internazionalizzazione.

INCONTRO GRATUITO PER LE AZIENDE ASSOCIATE -

Programma

ore 9.15 registrazione - durata prevista circa 2 ore

ore 9.30 inizio interventi

- Finalità dell'intervento
- Tipologie dei contributi a fondo perduto: Voucher early stage (€10.000 e €8.000) e Voucher advanced stage (€15.000, innalzabile a €30.000)
- Soggetti beneficiari e requisiti per presentare domanda di concessione dei Voucher al MISE
- Compilazione e invio telematico della domanda, pubblicazione dell'elenco dei beneficiari
- Elenco delle società di TEM
- Spese ammissibili e contratto di servizio
- Erogazione del voucher
- Revoca del voucher
- *Quesiti dei presenti*

Relatore: Elena Fassa - Funzionario Estero e Affari Internazionali di Apindustria Confimi Vicenza

Per adesioni: <https://goo.gl/forms/grnmDv134O8yCO7T2>

Il countdown inizia martedì 21 novembre alle ore 10 con la compilazione delle domanda

Info: dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232210, e.fassa@apindustria.vi.it

Notizia 20171023EF2

I MODELLI INTRASTAT CAMBIANO ANCORA: ORA TOCCA ALLE SOGLIE

Con il provvedimento Prot. 194409/2017 del 25 settembre²⁵ scorso l'Agenda delle Entrate di concerto con l'Agenda delle Dogane e dei Monopoli annuncia le novità in tema di compilazione dei modelli Intrastat **a partire dagli elenchi riepilogativi con riferimento decorrente dal 1° gennaio 2018**.

L'obiettivo dichiarato del provvedimento è quello di evitare duplicazioni di adempimenti comunicativi a carico dei contribuenti IVA e ridurre – nel rispetto della normativa UE – le informazioni fiscali e statistiche da trasmettere all'Amministrazione.

Nell'insieme, vi sarà una sensibile riduzione del numero dei contribuenti obbligati alla comunicazione degli elenchi Intrastat.

Nel dettaglio il nuovo quadro di riferimento:

Abolizioni

I modelli Intrastat **trimestrali** relativi agli **acquisti di beni e servizi** sono aboliti.

Conferme

Nessuna modifica per i modelli Intrastat relativi alle **cessioni di beni e servizi**.

Dovranno essere presentati trimestralmente o mensilmente, a seconda della soglia, che rimane fissata a euro 50.000.

Semplificazioni

Acquisti di beni e servizi

I modelli Intrastat **mensili** relativi agli **acquisti di beni e servizi** avranno valenza esclusivamente **statistica**.

Sono **innalzate le soglie** che individuano i **soggetti obbligati**²⁶ alla presentazione degli elenchi mensili degli acquisti, ora differenziate a seconda che si tratti di acquisti di beni o di servizi:

- **Intra2-bis (acquisti di beni)**: dovranno presentare questo modello i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni per un **ammontare totale trimestrale**, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, **uguale o superiore a euro 200.000** (attualmente euro 50.000);
- **Intra2-quater (acquisti di servizi)**: dovranno presentare questo modello i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di servizi per un **ammontare totale trimestrale**, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, **uguale o superiore a euro 100.000** (attualmente euro 50.000).

Cessioni di beni

È **innalzata la soglia "statistica"**: la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili **Intra 1-bis (cessioni di beni)** sarà **facoltativa** per i soggetti che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti cessioni di beni per un ammontare totale trimestrale **uguale o superiore a euro 100.000**.

Nota: la verifica del superamento della soglia va fatta **distintamente** per ogni categoria di operazioni (acquisti di beni, acquisti di servizi, cessione di beni, cessioni di servizi).

Servizi – codice CPA

La colonna "Codice Servizio" presente negli Intra1-quater e quinquies e negli Intra2-quater e quinquies dovrà essere compilata con **le prime cinque cifre** (attualmente sono richieste sei cifre) **del codice CPA**²⁷.

Info: Area Estero e Fiscale dell'Associazione, tel. 0444.232210, estero@apindustria.vi.it, fiscale@apindustria.vi.it

Notizia 20171002EF1

²⁵ https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/883891/PROVVEDIMENTO%2BN_194409_del_25092017.pdf/97be4d27-0270-4ea0-88c4-b64244f1da92

²⁶ qui ci si riferisce ai soli soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto di cui all'art.1 del Decreto 22 febbraio 2010 e non anche agli enti, associazioni e altre organizzazioni che effettuano operazioni nello svolgimento di attività non commerciali

²⁷ Tabella dei codici delle prestazioni di servizi disponibile al link http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=estero-approfondimenti&alias=5585-intra-tabella-cpa&Itemid=300668

DAZIO ANTIDUMPING ALL'IMPORT IN UE DI PRODOTTI LAMINATI PIATTI ORIGINARI DEL BRASILE, IRAN, RUSSIA, UCRAINA

Con Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795²⁸ la Commissione UE ha istituito un **dazio antidumping definitivo, a partire dal 7.10.2017**, sulle importazioni di taluni prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina.

Il prodotto in esame non comprende:

- i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati,
- i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido,
- i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm, e
- i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.

Il prodotto in esame è attualmente classificato ai **codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codice TARIC 7226 19 10 90), 7226 91 91 e 7226 91 99.**

L'**aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile** al prodotto sopra descritto è riportato nelle sottostanti tabelle A e B:

► tabella A

L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto in oggetto e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente:

Paese	Società	Aliquota del dazio definitivo — EUR per tonnellata netta	Codice addizionale TARIC
Brasile	ArcelorMittal Brasil S.A	54,5	C210
	Aperam Inox América do Sul SA.	54,5	C211
	Companhia Siderúrgica Nacional	53,4	C212
	Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA (USIMINAS)	63,0	C213
	Gerdau Açominas SA.	55,8	C214
Iran	Mobarakeh Steel Company	57,5	C215
Russia	Novolipetsk Steel	53,3	C216
	Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron Steel Works (PJSC MMK)	96,5	C217
	PAO Severstal	17,6	C218
Ucraina	Metinvest Group	60,5	C219

²⁸ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1795&from=IT>

► tabella B

L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto in oggetto e fabbricato da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nella tabella A è il dazio fisso qui sotto indicato:

Società	Aliquota del dazio definitivo – EUR per tonnellata netta	Codice addizionale TARIC
Tutte le altre società brasiliane	63,0	C999
Tutte le altre società iraniane	57,5	C999
Tutte le altre società russe	96,5	C999
Tutte le altre società ucraine	60,5	C999

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/5 della Commissione, del 5 gennaio 2017²⁹, che dispone la registrazione delle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Russia e del Brasile, è definitivamente abrogato senza riscossione retroattiva dei dazi.

Info: Servizio Estero dell'Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232210, e.fassa@apindustria.vi.it

Notizia 20171016EF1

FRANCIA: LE VENDITE SU INTERNET CONTINUANO A CRESCERE

I Francesi comprano sempre di più mediante l'e-commerce e le ultime cifre pubblicate da Mediametrie e FEVAD (Federazione dell'e-commerce) rivelano che le vendite via internet in Francia **nel corso del primo semestre 2017 sono progredite del 15%** rispetto allo stesso periodo del 2016 spinte dalle transazioni operate via smartphone (+37%) e dallo sviluppo di nuovi siti di commercio online.

Altri elementi che hanno favorito tale progressione sono il calo delle spese di spedizione e la politica dei resi più facili.

Il giro d'affari online si attesta a 39,5 miliardi di euro per il primo semestre 2017 (+13%). Se il prezzo del paniere medio è in diminuzione (-3% in un anno a 68 euro), **l'ammontare annuo speso pro capite è invece in aumento ed arriva a 664 euro per internauta** (100 euro in più che nel 2015). Progredisce anche il numero di siti di e-commerce che sono attualmente 208.000 (+10% ossia +18.400) e dieci volte più numerosi che dieci anni fa.

I siti più visitati sono nell'ordine: Amazon, Cdiscount (proprietà del gruppo Casino), Voyages-sncf.com, Fnac Darty, Vente Privée, Groupon, eBay, Booking, Carrefour e E. Leclerc.

Fonte: ICE Francia

Notizia 20171002EF2

²⁹ v. Notiziario Apindustria 1/2017 - http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5987:dazi-antidumping-e-altre-misure-di-politica-commerciale-comune-sulle-importazioni&catid=754&Itemid=300727

SOPPRESSIONE DEI DAZI ALL'IMPORTAZIONE IN BRASILE PER BENI STRUMENTALI E ITC

La Camera di Commercio Estero brasiliana (CAMEX) ha deciso l'**annullamento dei dazi all'importazione in Brasile per 4.903 macchine e attrezzature industriali.**

Nel dettaglio, la misura, in vigore dallo scorso agosto, riguarda 4.552 beni strumentali e 351 beni di informatica, PC e telecomunicazioni; i settori beneficiati sono quello **medico ospedaliero, ricambi auto, alimentare, elettronica e imballaggio.**

Obiettivo dell'abbattimento daziario è ridurre il costo degli investimenti produttivi in Brasile per generare più posti di lavoro e stimolare la ripresa economica.

Aggiornamento delle liste "ex tarifário"³⁰

Le liste aggiornate dei prodotti, complete dei codici doganali³¹, che beneficiano del dazio zero (0%) sono contenute nelle seguenti risoluzioni della CAMEX:

- Resolução n. 69 del 21 agosto 2017 - Beni strumentali
consultabile al link

www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-camex/em-vigor/1912-resolucao-n-69-de-21-de-agosto-de-2017 ;

- Resolução n.70 del 21 agosto 2017 - Beni di informatica, PC e di telecomunicazioni
consultabile al link

www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-camex/em-vigor/1913-resolucao-n-70-de-21-de-agosto-de-2017 .

Info: Area Estero dell'Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232210, e.fassa@apindustria.vi.it

Notizia 20171023EF1

³⁰ scopo del sistema "ex tarifário" è quello di stimolare gli investimenti in Brasile per espandere e ammodernare il sistema produttivo del paese attraverso la riduzione temporanea dell'imposta sull'importazione di quei beni strumentali, informatici e di telecomunicazione che non hanno equivalenti nella produzione locale. La mancanza di detti beni è verificata dal Comitato per l'analisi degli ex tariffari (CAEX) il quale analizza le richieste degli importatori anche alla luce degli obiettivi fissati, degli investimenti previsti e delle politiche governative.

³¹ i codici doganali elencati nelle due Risoluzioni sono codici della tariffa doganale brasiliana.

Le prime 6 cifre, tuttavia, armonizzate a livello globale (per tutti i paesi che hanno adottato la Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983) individuano già il bene. Le successive settima e ottava cifra classificano il bene secondo le sue particolari caratteristiche.

La tariffa doganale UE è disponibile nel sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli consultabile al link <https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/operatore/servizi-online/tariffa-doganale-taric>